Anno LII

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 7

venerdì, 28 gennaio 2022 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE
- Sentenze

SENTENZA, **n. 11/2022**

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia). *pag. 3*

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, **n. 226**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito ad Area 6 "Salute". Progetto regionale 26 "Politiche per la salute". Obiettivo 11 "Sicurezza luoghi lavoro", della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. *" 18*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 26 gennaio 2022, **n. 1**

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005 - Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. *" 18*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 26 gennaio 2022, **n. 2**

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L.221/2015 - Fondo Progettazione O.C.D. n. 44/2020 - int. Cod. 09IR445/G1 "Costruzione di difese spondali nel Fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano. Determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica. CUP: D76B19001160001. *" 32*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 26 gennaio 2022, **n. 3**

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4 - CUP: J17B1500052000) - Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR). *" 57*

ERRATA CORRIGE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, **n. 1/R**

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato sul B.U. n. 6 del 21/01/2022, Parte Prima). *" 71*

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE
- Sentenze

SENTENZA, **n. 11/2022**

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia).

SEGUE ATTO

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **11/2022**	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente *CORAGGIO* - Redattore *SAN GIORGIO*	
Udienza Pubblica del **23/11/2021** Decisione del **25/11/2021**	
Deposito del **20/01/2022** Pubblicazione in G. U.	
Norme impugnate:	Art. 2 della legge della Regione Toscana 27/07/2020, n. 73.
Massime:	
Atti decisi:	**ric. 90/2020**

SENTENZA N. 11

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso

notificato il 28 settembre e il 1° ottobre 2020, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2020, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso iscritto al n. 90 del reg. ric. del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata, rubricata «Applicazione della disciplina delle aree non idonee», stabilisce quanto segue: «L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'impugnazione del Governo – come si legge nelle premesse del ricorso – muove dalla tesi che, «con tale disposizione, la Regione Toscana abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa» e viene articolata in cinque motivi.

1.1.– Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, comma 1, lettera m), 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La previsione dell'immediata efficacia della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41, recante «Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014», anche rispetto ai procedimenti in corso, renderebbe sin da subito operativa la modifica del Piano ambientale ed energetico (PAER) ivi disposta. Tale modifica, tuttavia, non potrebbe ancora considerarsi definitiva: essa, come precisa il ricorrente, «risulta ancora in fase istruttoria», in quanto è ancora pendente il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di adozione della modifica al PAER, entro il quale qualunque interessato può presentare osservazioni. Inoltre, aggiunge il ricorrente, è in corso di parallelo svolgimento anche la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), «tuttora aperta».

Rispetto alla modifica del PAER così adottata, peraltro, le richieste già formulate in fase preliminare dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi: Ministero della cultura) risulterebbero «in larga parte disattese dalla Regione».

La predetta delibera, nell'individuare le aree «non idonee» all'installazione degli impianti geotermici, avrebbe l'effetto – immediatamente operativo, proprio a causa della previsione in questa sede impugnata – non già di incrementare la tutela ambientale per le aree che vengono escluse dall'installazione di impianti geotermici, quanto piuttosto di far risultare, sin da subito, come idonee («e, quindi, come ambiti potenzialmente atti alla localizzazione di impianti geotermici») anche «aree di pregio e di interesse culturale», senza che sul punto – lamenta il ricorrente – si sia svolto alcun confronto con gli uffici statali preposti. Anzi, per alcuni procedimenti riguardanti singoli impianti, in corso di svolgimento, i competenti uffici ministeriali avrebbero espresso, quanto ai valori paesaggistici, una «valutazione negativa di compatibilità» proprio «con riferimento ad aree che risulterebbero idonee in applicazione della delibera regionale n. 41 del 2020».

Con la menzionata delibera, in particolare, la Regione avrebbe ritenuto «idonee», ai fini dell'installazione di impianti geotermici con potenza superiore a 20 MWe, «le zone all'interno di coni visuali», disattendendo in tal modo una specifica richiesta di esclusione formulata dalle competenti soprintendenze. Ciò, peraltro, sarebbe in contrasto anche con le prescrizioni dettate dal piano di indirizzo territoriale (PIT), avente valenza di piano paesaggistico, che avrebbe dettato disposizioni a tutela delle «visuali panoramiche» e della «percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale, ivi compreso il loro intorno territoriale, anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, inclusi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili».

Ne conseguirebbe un impedimento di fatto, per i preposti organi statali, alla partecipazione al processo decisionale, posto che il PIT è elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Ancora, secondo il ricorrente, altre e «svariate» previsioni della delibera consiliare n. 41 del 2020 si troverebbero in contrasto con le norme del codice dei beni culturali e con le richieste avanzate dagli organi competenti del Ministero in fase preliminare di VAS. In particolare, tale contrasto riguarderebbe le previsioni di cui all'Allegato A.1 della deliberazione consiliare, che classifica come idonee sia «le aree sottoposte a tutela», ai sensi dell'art. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e dell'art. 142, comma 1, lettera f), cod. beni culturali (parchi e riserve naturali nazionali o regionali), consentendovi l'installazione di impianti geotermici di potenza inferiore o pari a 20 MWe, sia le aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), cod. beni culturali (zone di interesse archeologico), presso le quali si consente l'installazione di impianti di potenza superiore a 20 MWe.

La previsione impugnata, che mira ad anticipare gli effetti della delibera consiliare n. 41 del 2020, rendendola applicabile anche ai procedimenti pendenti, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto risulterà «assai arduo negare l'autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, ma non incluse tra le aree non idonee». Peraltro, pur laddove le predette aree dovessero risultare incluse tra quelle non idonee, all'esito dell'approvazione della modifica del PAER, il ricorrente paventa «l'impossibilità di eliminare gli effetti prodotti dalle autorizzazioni già legittimamente rilasciate sulla base della legge regionale censurata». Ne deriverebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici, «in quanto potrebbe verificarsi un trattamento di favore limitato ai soli procedimenti pendenti nell'attuale fase transitoria».

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 11 Cost., per contrasto con gli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea. Il ricorso considera violate le norme della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Costituirebbero parametri interposti le previsioni degli artt. 4 e

11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Risulterebbero violati, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza statale la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», e l'art. 9 Cost., che attribuisce allo Stato la «tutela del paesaggio».

1.2.– Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nuovamente per contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in relazione agli artt. 4 e 8 della direttiva 2001/42/CE, ed agli artt. 4, comma 1, 11, commi 3 e 5, 13, 14 e 15 cod. ambiente.

Le richiamate disposizioni stabiliscono che il procedimento relativo alla VAS accompagni l'iter del piano paesaggistico e si concluda prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo. La previsione regionale impugnata, invece, anticiperebbe gli effetti della modifica del PAER ad un momento procedimentale, quando ancora non è conclusa la procedura di VAS, e senza che tale anticipata efficacia risulti funzionale ad un livello di maggior tutela ambientale. Verrebbe, anzi, «vanificata la finalità stessa della procedura di VAS, in quanto si attribuisce efficacia a previsioni per le quali la verifica è ancora in corso».

1.3.– Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e dei «parametri interposti» costituiti dagli artt. 135, comma 4, 143, commi 1 e 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali.

Dalle richiamate norme primarie discenderebbe il principio, «coessenziale all'impianto della tutela del paesaggio», dell'obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione dei beni paesaggistici. Pertanto, gli ambiti riservati al piano paesaggistico non potrebbero «essere surrogati da una disciplina dettata unilateralmente dalla Regione», né, tantomeno, sarebbe «consentito ad alcuno strumento pianificatorio di derogare alle previsioni del piano paesaggistico», posto in «posizione di assoluta preminenza, nel contesto della pianificazione territoriale».

Il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di «obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati» (in particolare, sono citate le sentenze n. 86 del 2019, n. 272 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 182 del 2006).

Nel caso di specie, la norma regionale censurata, nell'includere tra le aree potenzialmente idonee ad ospitare impianti geotermici anche alcuni ambiti vincolati, inciderebbe sulle prescrizioni d'uso (co-pianificate) dei vincoli paesaggistici, senza alcun coinvolgimento preventivo del Ministero, così violando – oltre alle norme costituzionali già indicate – anche l'art. 9 Cost., alla stregua del quale il paesaggio assurge a valore primario e assoluto (è richiamata la sentenza n. 367 del 2007).

1.4.– Con il quarto motivo viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La norma impugnata costituirebbe «il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all'adozione del PIT».

Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di leale collaborazione, che è volto ad attenuare i dualismi e ad evitare eccessivi irrigidimenti, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale, in una sede istituzionale, di tener fede all'impegno assunto (sentenza n. 31 del 2006).

1.5.– Infine, con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

La disposizione regionale impugnata non escluderebbe dal proprio ambito di applicazione gli «impianti geotermici pilota», la cui disciplina risulterebbe riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi della norma interposta evocata. Si tratta di quegli impianti che il legislatore statale ha fatto oggetto di apposita sperimentazione, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale.

L'esclusione di simili impianti dall'ambito di applicazione della norma regionale – precisa il ricorrente – non potrebbe peraltro considerarsi implicita, atteso che il PAER espressamente specifica che «Le aree non idonee sopra riportate non si applicano alle "piccole utilizzazioni locali" ex art. 10 del D.Lgs. 22/2010».

Ne deriverebbe il contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia (di legislazione concorrente) della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarato inammissibile o non fondato.

Preliminarmente, in fatto, la resistente riferisce della genesi della delibera consiliare n. 41 del 2020, preceduta da «uno studio approfondito sulle risorse geotermiche presenti in Toscana», approvato con delibera della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1229 (Deliberazione della Giunta regionale relativa all'approvazione dei documenti di attuazione dell'articolo 1 della "legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 – Disposizioni urgenti in materia di geotermia"). Al fine di attuare quanto prescritto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché dalla fonte regolamentare di riferimento (paragrafo n. 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»), la Regione avrebbe compiuto «un'analisi attenta di conformità a quanto previsto dal PIT, avente valenza di piano paesaggistico regionale», ed avrebbe altresì valutato le «esigenze delle comunità locali».

Ciò premesso in punto di fatto, la Regione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto «surrettiziamente» a contestare la legittimità della delibera consiliare n. 41 del 2020 («peraltro non impugnat[a] nelle dovute sedi giurisdizionali»), piuttosto che la legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020.

Sotto altro profilo, il ricorso sarebbe altresì inammissibile per la natura ipotetica della questione promossa. Laddove, infatti, il ricorrente lamenta che l'introduzione della norma censurata «renderà particolarmente arduo negare l'autorizzazione nei confronti di impianti ricadenti in aree di pregio che non risultano incluse nel novero di quelle "non idonee"», verrebbe prospettata «una mera eventualità sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche».

Le censure, comunque, sarebbero nel merito infondate, alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1.– Quanto al primo motivo del ricorso, la resistente osserva che la norma impugnata «costituisce una misura di salvaguardia» del paesaggio e dell'ambiente. La delibera consiliare n. 41 del 2020, infatti, ha ad oggetto la previsione delle aree che non sono idonee all'installazione degli impianti geotermici: l'immediata sua efficacia, pertanto, sarebbe volta a realizzare gli obiettivi di tutela «sin da subito, senza attendere la conclusione del procedimento di approvazione, per assicurare e garantire la futura efficacia della delibera di approvazione del PAER».

Le aree non inserite tra quelle «non idonee» non sarebbero, per ciò solo, atte alla localizzazione degli impianti: la soprintendenza, in sede di autorizzazione, potrebbe infatti pur sempre esprimere il proprio dissenso motivato che è «obbligatorio e vincolante» per la realizzazione di opere ed impianti in aree sottoposte a tutela paesaggistica (art. 146, comma 5, cod. beni culturali).

Inoltre, secondo la Regione, la disposizione impugnata «non incide sulla competenza statale a valutare gli effetti dei piani e programmi per la tutela dei beni culturali»: nel caso di specie, VAS, in linea con quanto stabilisce l'art. 7 cod. ambiente, «è di competenza della Regione» e le osservazioni presentate dalla Soprintendenza verranno considerate e valutate nel procedimento.

2.2.– Per analoghe ragioni, anche il secondo motivo non sarebbe fondato.

Osserva la Regione che la deliberazione consiliare n. 41 del 2020, proprio perché individua le aree non idonee all'installazione di impianti geotermici, «persegue una tutela più elevata di quella che vi sarebbe in assenza di una disciplina».

2.3.– Con riferimento al terzo motivo di ricorso, la resistente sostiene che il PAER non derogherebbe al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico rispetto agli altri piani di governo del territorio.

La delibera consiliare n. 41 del 2020, del resto, dà espressamente atto, nelle premesse, che i contenuti della modifica al PAER sono conformi alle previsioni del Piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico.

2.4.– Non fondato, per le stesse ragioni, sarebbe anche il quarto motivo. Ciò, in quanto il PIT non risulterebbe inciso dalla modifica del PAER approvata con la delibera consiliare, e quindi nemmeno dalla norma della legge regionale impugnata.

2.5.– Quanto, infine, al quinto motivo di ricorso, la resistente osserva che, nel caso degli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, «la presenza delle Aree non Idonee non ha mai una incidenza diretta, essendo tenuta in considerazione non nella fase autorizzativa dell'impianto, ma esclusivamente ai fini del rilascio dell'intesa fra Regione interessata e Ministero procedente, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 bis, del D.Lgs. 22/2010».

In tal caso, comunque, l'assenso della Regione – precisa la resistente – «non è vincolante per l'autorità statale competente al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti pilota».

3.– Con memoria depositata il 2 novembre 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle deduzioni difensive della Regione Toscana.

Il ricorrente, richiamando il primo motivo di impugnazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, sostiene che, mediante la previsione contestata, che ha stabilito l'immediata efficacia della modifica al PAER, verrebbe precluso ai competenti organi statali «di esprimere le proprie valutazioni sul piano, così contravvenendo al principio di cooperazione imposta dalla disciplina di settore». Come prescritto dal paragrafo 17.2 del d.m. 10 settembre 2010, l'individuazione delle aree «non idonee» non potrebbe non tenere conto del contenuto del piano paesaggistico; proprio in ciò – precisa il ricorrente – risiederebbe «il fulcro di tutto il ricorso», con il quale si è rimproverato «alla Regione di aver surrettiziamente […] invaso la competenza statale, esistente in materia ambientale e paesaggistica», per aver individuato le zone non idonee «del tutto autonomamente […], senza attendere l'espressione delle determinazioni delle competenti autorità statali coinvolte, violando il principio di leale collaborazione che vede nella sola cooperazione congiunta tra Regione e Stato la possibilità di incidere sul piano paesaggistico».

Del resto, soggiunge il ricorrente, «l'individuazione delle aree non idonee, a contrario individua anche quelle idonee, ciò avvenendo senza cooperazione effettiva dello Stato». Ed anche se i competenti organi statali potranno «sicuramente esprimere il proprio diniego», pur se solo in un momento successivo, ciò finirebbe comunque per determinare conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, in quanto quel diniego «avrebbe scarse probabilità di essere confermato nella sua legittimità». La ragione della contestata

violazione riposerebbe, dunque, «nel non aver coinvolto lo Stato proprio nella fase preliminare, cioè al momento di individuare quali aree fossero o meno idonee, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ad ospitare gli impianti».

Quanto al secondo motivo, a parere del ricorrente la Regione, nelle sue difese, avrebbe riconosciuto «che la modifica del PAER è stata effettuata prima della conclusione del procedimento di VAS», il che sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare la fondatezza della censura.

Sul terzo motivo, il ricorrente osserva, poi, che l'affermazione della Regione – secondo cui la modifica del PAER sarebbe conforme alle previsioni del PIT – costituirebbe una mera «dichiarazione di conformità», della quale non sarebbe possibile apprezzare la veridicità allo stato, proprio perché mancano ancora gli assensi delle autorità competenti (quelle statali) circa l'idoneità dell'individuazione delle aree.

Infine, sul quinto motivo del ricorso, il ricorrente ribadisce che la Regione Toscana, nell'aver individuato le aree non idonee alla localizzazione degli impianti geotermici, «ha evidentemente ricompreso in esse (senza quindi farle salve) anche quelle relative agli impianti geotermici pilota», peraltro mai nominati nel paragrafo numero 3 dell'Allegato numero 7 della modifica al PAER, con conseguente invasione della competenza esclusiva dello Stato.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), lamentando, sotto diversi profili, la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata, sotto la rubrica «Applicazione della disciplina delle aree non idonee», stabilisce quanto segue: «L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Le censure sollevate si incentrano, in particolare, sulla prescrizione della immediata efficacia della delibera consiliare richiamata dalla disposizione impugnata. Riferisce il ricorrente che il procedimento relativo alla modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), volta per l'appunto all'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti geotermici, si trova ancora nella fase istruttoria: risulta pendente, infatti, il termine di sessanta giorni fissato dalla legge per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, e non sarebbe ancora conclusa la parallela procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Proprio nel corso dell'istruttoria, peraltro, le richieste formulate «in fase preliminare» dagli organi ministeriali sarebbero state «in larga parte disattese» dalla Regione, mentre per alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso (relativi a singoli impianti geotermici) i competenti uffici ministeriali (VIA) avrebbero già reso una «valutazione negativa di compatibilità» con riferimento ad aree le quali, in applicazione della delibera consiliare de qua, viceversa «risulterebbero idonee». Ne verrebbe «di fatto» impedita la partecipazione dei preposti organi statali al processo decisionale, e ciò nonostante la vigenza del Piano di indirizzo territoriale (PIT), avente valenza di piano

paesaggistico, che è stato elaborato dalla Regione congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi: Ministero della cultura), e le cui previsioni finirebbero per essere pregiudicate proprio dall'individuazione, immediatamente efficace, delle aree non idonee.

In tale complessivo quadro, il primo motivo del ricorso censura la violazione degli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, comma 1, lettera m), 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione impugnata anticiperebbe la conclusione del procedimento volto all'individuazione delle aree non idonee, cristallizzandone un esito non conforme a plurime indicazioni promananti dagli organi statali competenti, ai quali sarebbe pertanto preclusa una fattiva collaborazione procedimentale. La descritta «entrata in vigore anticipata», inoltre, risulterebbe «irragionevole e contraria al principio del buon andamento dell'amministrazione», recando conseguenze anche sui pendenti procedimenti di autorizzazione di singoli impianti geotermici. L'effetto che si produrrebbe, quindi, non sarebbe quello di incrementare la tutela ambientale per le aree non idonee, ma, al contrario, quello «di qualificare, sin da subito, come aree non classificate come "non idonee" – e, quindi, come ambiti potenzialmente atti alla localizzazione di impianti geotermici – anche aree di pregio e di interesse culturale».

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché agli artt. 4, comma 1, 11, commi 3 e 5, 13, 14 e 15 cod. ambiente. Nel ribadire che la previsione regionale censurata anticipa gli effetti della modifica del PAER non ancora approvata, viene qui censurata la violazione delle invocate norme interposte che scandiscono il procedimento relativo alla VAS, la cui finalità finirebbe, in sostanza, con l'esser vanificata.

Si lamenta poi, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., insieme ai «parametri interposti» costituiti dagli artt. 135, comma 4, 143, commi 1 e 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali, dai quali discenderebbe il principio, «coessenziale all'impianto della tutela del paesaggio», dell'obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione. La disposizione impugnata recherebbe una valutazione unilaterale incidente sulle prescrizioni d'uso (co-pianificate) dei vincoli paesaggistici, pur in presenza di uno strumento territoriale, a valenza paesaggistica, frutto di co-pianificazione.

Ancora, con il quarto motivo, è dedotta la violazione del principio di leale collaborazione tra Regione e Stato e dell'art. 117, terzo comma, Cost., proprio in quanto la norma censurata si porrebbe «al di fuori del percorso condiviso con lo Stato che ha condotto all'adozione del PIT».

Infine, con il quinto motivo del ricorso, è ancora censurata – sotto diverso profilo – la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che si riferisce ai cosiddetti impianti geotermici pilota, oggetto di apposita sperimentazione a livello nazionale. La mancata esclusione di tali impianti dal raggio di applicazione della disposizione censurata determinerebbe un'ulteriore invasione della competenza legislativa dello Stato, da considerarsi «esclusiva» proprio ai sensi della normativa interposta citata. Ne deriverebbe il contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

2.– Deve preliminarmente darsi conto di una circostanza sopravvenuta al deposito del ricorso.

Nelle more del giudizio, la delibera del Consiglio regionale della Toscana 7 luglio 2020, n. 41, recante «Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non

idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014», è stata oggetto di una successiva delibera del medesimo organo che la ha espressamente revocata.

Come si legge nella delibera del Consiglio regionale della Toscana 13 aprile 2021, n. 39, recante «Modifica del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014» (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 maggio 2021, parte seconda, n. 19), l'organo consiliare ha stabilito «di revocare, per quanto illustrato in narrativa, la deliberazione 7 luglio 2020, n. 41». Ciò in quanto, «per mero errore materiale», erano stati allegati a quest'ultima due elaborati, relativi alla procedura di VAS (il «Rapporto ambientale» e la relativa «sintesi non tecnica»), redatti «in una versione non definitiva». Al «fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento» si rendeva, pertanto, necessaria una nuova delibera di adozione della modifica del PAER.

Tale circostanza non determina, tuttavia, alcuna ricaduta sul presente giudizio avente ad oggetto la disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'individuazione delle aree non idonee che, secondo la volontà del legislatore regionale, assume efficacia immediata è e rimane quella operata dalla delibera di adozione n. 41 del 2020, il cui contenuto non risulta modificato dalla successiva delibera n. 39 del 2021. Quest'ultima si è limitata a correggere un errore materiale contenuto nella precedente, sostituendo i due elaborati che erano stati allegati in versione non definitiva, ma non ha emendato l'individuazione delle aree non idonee, né sostituito, rispetto alla precedente versione, gli elaborati recanti detta individuazione (in particolare, non è stato sostituito l'elaborato «A1», recante «Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili – A.3 Allegato 7 Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica»).

Va quindi ribadito che l'effetto della disposizione impugnata – consistente nel rendere immediatamente operativa, anche riguardo ai procedimenti in corso, l'individuazione delle aree non idonee quale effettuata con la prima delibera consiliare di adozione della modifica del PAER – non è in alcun modo venuto meno con la revoca della delibera n. 41 del 2020.

3.– Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.

Esse non sono fondate.

Per un verso, non è esatto che il ricorso sia diretto a contestare la delibera consiliare n. 41 del 2020, piuttosto che la legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020 che la richiama. Ciascuna delle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri investe, nello specifico, proprio la scelta del legislatore regionale di riconnettere immediata efficacia a quella delibera: alla radice vi è, invero, la contestazione afferente al riparto di competenze legislative fra lo Stato e la Regione, revocandosi in dubbio – sotto diversi profili – che una legge regionale, nell'anticipare gli effetti di un atto amministrativo di adozione di piano, possa incidere sulla conclusione del relativo procedimento di formazione e abbassare, in tal modo, il livello di tutela ambientale stabilito dal vigente piano territoriale, avente valenza paesaggistica.

Per altro verso, la riportata affermazione del ricorrente secondo la quale, per effetto dell'anticipata efficacia riconnessa all'individuazione delle aree non idonee, diventerà in futuro «assai arduo negare l'autorizzazione alla localizzazione di impianti geotermici nelle aree, pur sottoposte a vincolo paesaggistico, ma non incluse tra le aree non idonee», non è tale da rendere "ipotetiche" le censure sviluppate nel ricorso, come sostenuto dalla resistente. Quell'affermazione, in realtà, risulta solo diretta a delineare un possibile effetto della disposizione impugnata, a riprova della sussistenza dei lamentati vizi di legittimità costituzionale, venendo pertanto in considerazione un profilo attinente al merito (analogamente, sentenza n. 20 del 2021, punto 3.1.1. del Considerato in diritto).

4.– Nel merito, le questioni promosse con i primi quattro motivi del ricorso – che, stante l'oggettiva comunanza di argomenti, possono essere trattati congiuntamente – non sono fondate.

4.1.– Giova anzitutto precisare il contesto in cui è maturata la disposizione impugnata.

La Regione Toscana, nel procedimento volto all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti geotermici, ha applicato la disciplina tracciata, a livello nazionale, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

Tali linee guida, adottate a norma dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), hanno disciplinato il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. Per quanto in questa sede interessa, esse, al paragrafo numero 17, hanno delineato un apposito procedimento istruttorio che le Regioni sono chiamate a seguire per addivenire all'individuazione delle aree «non idonee» all'installazione degli impianti, in modo da rendere compatibile la selezione delle aree con la tutela paesaggistica.

Questa Corte, anche di recente, ha avuto occasione di esaminare la disciplina recata dal menzionato paragrafo numero 17, evidenziando che la Regione è chiamata a compiere «un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale (paragrafo 17.1)». All'esito di tale istruttoria, la Regione indica, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, motivando le riscontrate incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti. Le aree individuate come non idonee sono destinate a confluire nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (paragrafo 17.2)» (così, da ultimo, sentenza n. 177 del 2021).

Sulla scorta delle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, questa Corte ha anche precisato che, dall'iter procedimentale così tratteggiato, derivano «talune rilevanti implicazioni sostanziali», consistenti sia nel legame che deve avvincere la segnalazione di «non idoneità» di un'area rispetto «a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti» (spettando all'atto di pianificazione individuare le incompatibilità legate al tipo, alle dimensioni e alla potenza degli impianti), sia negli effetti che derivano da tale segnalazione. A tal proposito, si è evidenziato che «l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì – come si evince sempre dalle linee guida – vale a segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" e, dunque, ha la funzione di "accelerare" la procedura (paragrafo 17.1)» (sentenza n. 177 del 2021). Di conseguenza, quella di non idoneità costituisce solo una «valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare, in sede di autorizzazione, «se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile» (così, ancora, sentenza n. 177 del 2021).

4.2.– Nel caso di specie, come emerge dalle premesse della delibera consiliare n. 41 del 2020, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima, recante l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermoelettrica, costituisce «una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente». Essa si basa su un apposito «studio conoscitivo», approvato dalla Giunta regionale della Toscana con deliberazione 15 dicembre 2015, n. 1229, recante «Deliberazione della Giunta regionale relativa all'approvazione dei documenti di attuazione dell'articolo 1 della "Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 – Disposizioni urgenti in materia di geotermia"» (pubblicato nel BURT del 30 dicembre

2015, supplemento al n. 52). Alla delibera consiliare di adozione è allegato – ed è stato depositato in giudizio dalla Regione resistente – l'elaborato denominato «A1», recante «Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili – A.3 Allegato 7 Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica». In tale elaborato sono elencati, al paragrafo numero 2, i siti e le aree che non consentono la localizzazione degli impianti geotermici, in relazione alla tipologia dei singoli impianti considerati (con riguardo alla potenza energetica), con la specificazione che quanto così previsto costituisce «un riferimento vincolistico non assoluto ma riconducibile alle specifiche limitazioni o raccomandazioni»: viene espressamente precisato che «con l'individuazione delle aree non idonee non viene esclusa in maniera assoluta la possibilità di agire, salvo segnalare che in quelle aree sarà relativamente più difficile ottenere le necessarie autorizzazioni» (paragrafo numero 4). Nello specifico, al paragrafo numero 5 sono fornite le motivazioni della «non idoneità delle aree di cui al paragrafo 2», con riferimento alla tipologia delle singole aree considerate (ad esempio, tra quelle ricordate dal ricorso: aree e beni immobili qualificati come «di notevole interesse culturale», con richiamo agli artt. 10 e 11 cod. beni culturali; immobili e aree «dichiarati di notevole interesse pubblico», con richiamo all'art. 136 cod. beni culturali; zone «di interesse archeologico», con richiamo all'art. 142, comma 1, lettera m, cod. beni culturali) e agli «obiettivi di protezione» che le caratterizzano.

Risulta quindi confermato che, in sede procedimentale, la Regione Toscana ha agito secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. L'individuazione delle aree non idonee è stata preceduta da un'apposita istruttoria che ha condotto alle valutazioni finali, confluite nell'apposito elaborato allegato all'atto di adozione consiliare, rapportate alla tipologia, alle dimensioni e alla potenza degli impianti. Le conseguenti segnalazioni di non idoneità, conformemente alle linee guida nazionali, costituiranno – una volta intervenuta l'approvazione della modifica di piano – una valutazione di "primo livello", tale da non pregiudicare definitivamente la localizzazione degli impianti geotermici, ma atta solo a orientare i futuri progetti di installazione che dovranno essere assentiti all'esito della procedura di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

L'intervento del legislatore regionale, in questa sede censurato, si pone a valle del richiamato procedimento istruttorio e anticipa gli effetti appena descritti ad una fase procedimentale, quella cioè che si colloca temporalmente tra l'adozione e l'approvazione della modifica di piano. Come emerge dai lavori preparatori (e come sostenuto in giudizio dalla Regione resistente), l'obiettivo così perseguito è quello di preservare, nelle more della conclusione del procedimento di modifica del PAER, quegli stessi valori ambientali che sono alla base delle segnalazioni di «non idoneità», non ancora operative, mancando la definitiva approvazione della modifica di piano.

La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall'adozione della modifica del PAER alla sua approvazione. In tale contesto, la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l'individuazione delle aree «non idonee» possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. Quella impugnata assume, quindi, i contorni di una norma transitoria con finalità cautelare: essa punta esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo – secondo le finalità proprie delle misure di salvaguardia, come enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte – «quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione» (sentenza n. 102 del 2013; analogamente, anche sentenze n. 84 del 2017, n. 232 del 2009, n. 379 del 1994, n. 617 del 1987 e n. 83 del 1982).

Conformemente alla sua natura di misura di salvaguardia ambientale, la disposizione di cui si tratta è peraltro destinata ad esaurire la sua efficacia una volta che all'adozione della modifica di piano sarà seguita la sua approvazione, con la definitiva individuazione delle aree «non idonee», a quel punto ex se produttiva di effetti.

In base a quanto precede, risulta smentito l'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata inciderebbe sui procedimenti amministrativi ancora in corso (modifica al PAER e VAS), pregiudicandone l'esito. Al contrario, come appena visto, essa tende a preservarne lo svolgimento e la conclusione, cristallizzando la situazione di fatto esistente ed evitando temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni con riferimento alle aree che, al momento, sono state selezionate come «non idonee» ad ospitare quegli impianti. Nel frattempo, il procedimento di modifica del piano potrà proseguire con le modalità ordinarie, senza subire alcun condizionamento da parte della disposizione in questione, la quale, come già anticipato, è destinata ad esaurire la propria efficacia al momento dell'approvazione della modifica di piano.

Né, del resto, è riscontrabile alcuna frizione con le prescrizioni paesaggistiche del vigente PIT, frutto di co-pianificazione con le autorità statali. La disposizione impugnata, infatti, si limita a rendere immediatamente efficace la valutazione negativa di "primo livello" per le sole aree «non idonee», mentre nulla prescrive né pregiudica per tutte le altre possibili localizzazioni. Del resto, se è vero – conformemente alle caratteristiche sostanziali dell'iter procedimentale prima descritte – che l'individuazione delle aree di cui si tratta non determina conseguenze definitive per le medesime, a maggior ragione essa non produce alcun effetto immediato per le altre (quelle potenzialmente idonee, come il ricorrente le definisce), rispetto alle quali rimane del tutto impregiudicata la successiva valutazione, anche ambientale, che le autorità competenti saranno chiamate a rendere in sede di procedimento autorizzativo.

In definitiva, solo con la conclusione dei pendenti procedimenti amministrativi (modifica del PAER e parallela VAS), e alla luce dei vari apporti che le autorità coinvolte (eventualmente, anche quelle statali) potranno far confluire nell'iter decisionale, sarà possibile conoscere la sorte delle aree che, al momento, la Regione Toscana non ha incluso tra quelle segnalate come «non idonee» e rispetto alle quali il ricorrente ha avanzato dubbi di conformità con le vigenti prescrizioni paesaggistiche. Non può, pertanto, apprezzarsi, allo stato, alcuna violazione né della leale collaborazione né, tantomeno, del principio di prevalenza del piano paesaggistico, posto che la modifica del PAER adottata – immediatamente efficace, per volontà del legislatore regionale – mira, piuttosto, a preservare i valori ambientali delle aree che sono segnalate come «non idonee», assicurandone una tutela più intensa (e non certo a pregiudicare i valori ambientali delle rimanenti).

Deve conclusivamente affermarsi che, la disposizione impugnata, in quanto misura di salvaguardia ambientale, non produce l'effetto, paventato dal ricorrente, «di qualificare, sin da subito, come […] ambiti potenzialmente atti alla localizzazione degli impianti geotermici – anche aree di pregio e di interesse culturale"». Al contrario, come appena chiarito, quelle aree non formano oggetto della disciplina dettata dal legislatore regionale, rimanendo impregiudicate le valutazioni, anche ambientali, che su di esse dovranno essere compiute dalle amministrazioni competenti.

5.– Del pari non fondata è la questione promossa con il quinto motivo di ricorso.

Essa si riferisce agli impianti geotermici cosiddetti "pilota", la cui disciplina è dettata, a livello nazionale, dall'art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 (come modificato, da ultimo, dall'art. 41, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98). Si tratta delle «centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale» che sfruttano, a fini di sperimentazione, «i fluidi geotermici a media ed alta entalpia […] con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW» (così l'art. 1. comma 3-bis, citato). La legge dello Stato ha definito «di interesse nazionale» i fluidi geotermici così utilizzati e ha stabilito la «competenza statale» per gli impianti geotermici pilota. Nello specifico, l'art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 (come inserito dall'art. 9, comma 1, lettera b, numero 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e

2003/30/CE») ha stabilito che, nel caso di sperimentazione degli impianti geotermici pilota, «l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca».

Questa Corte si è già occupata della disciplina dettata per gli impianti geotermici pilota, con riferimento al procedimento preordinato al rilascio dei permessi di ricerca (sentenza n. 156 del 2016). In quella occasione era stato impugnato, in via principale, l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, recante «Disposizioni urgenti in materia di geotermia», che prevede la sospensione temporanea dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e alla media entalpia. Le censure allora sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri lamentavano che tale disposizione si riferisse anche «al rilascio dell'intesa regionale» di cui all'art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, prevista per i permessi di ricerca per gli impianti pilota, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali dettati nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché del principio di leale collaborazione, in quanto si sarebbe determinata l'automatica (seppur temporanea) inibizione dell'intesa medesima.

La questione è stata dichiarata non fondata per erroneo presupposto interpretativo in quanto – ha affermato nell'occasione questa Corte – «il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo, non già agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale» (sentenza n. 156 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto).

Analogo ragionamento va condotto con riguardo alla questione oggi all'esame, pur se riferita non al rilascio dei permessi di ricerca ma agli atti di assenso per l'installazione degli impianti sul territorio. L'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, deve essere letto nel quadro normativo di riferimento, quindi nel senso che esso – nel recepire l'atto consiliare che ha adottato la classificazione delle aree «non idonee» per l'installazione degli impianti geotermici, ai fini del rilascio della successiva autorizzazione – si riferisce solo agli impianti che rientrano nella competenza regionale, e non anche a quelli "pilota" che, a norma della legge statale, per effetto del «ridotto impatto ambientale» e delle connesse esigenze di sperimentazione che li caratterizzano, sono considerati, al pari dei fluidi geotermici impiegati, di interesse nazionale. Del resto, come riconosce lo stesso ricorrente, la modifica del PAER già adottata non contiene alcun riferimento agli impianti geotermici pilota.

Né giova a modificare tale conclusione l'osservazione del ricorrente, che sottolinea come il PAER della Regione Toscana abbia espressamente specificato (al paragrafo numero 3 dell'Allegato A1) che l'individuazione delle aree non idonee non si applica «alle "piccole utilizzazioni locali" ex art. 10 del D.Lgs. 22/2010». Il riferimento è a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2010, a norma del quale sono definite piccole utilizzazioni locali «quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla». Il comma 2 dell'art. 10, inoltre, fa rientrare in questa nozione anche «quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici». Tuttavia, non può ritenersi che l'omessa previsione di un'esplicita eccezione (come quella disposta per le piccole utilizzazioni locali, precisazione che peraltro si ritrova nel solo PAER e non anche nella legge regionale impugnata)

possa avere il significato di estendere l'operatività della disciplina del PAER anche agli impianti pilota, pur se di interesse nazionale. L'omesso richiamo della normativa statale non consente, infatti, di far presumere la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato nella materia che viene disciplinata (da ultimo, seppure in altro ambito, sentenza n. 161 del 2021, punto 2.7. del Considerato in diritto).

In definitiva, assumono in questa sede rilievo l'art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010 – che definisce di interesse nazionale i fluidi geotermici, a media e alta entalpia, che alimentano gli impianti pilota, e rimette questi impianti alla competenza dello Stato – nonché il successivo art. 3, comma 2-bis, il quale conferma la competenza statale per quanto riguarda il rilascio dei permessi di ricerca.

È alla luce di tali norme che va letta la disposizione regionale impugnata la quale, proprio perché omette qualsivoglia indicazione sulla sorte di simili impianti, va intesa nel senso che essi sono sottratti alla disciplina regionale delle aree «non idonee».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CONSIGLIO REGIONALE
- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 22 dicembre 2021, **n. 226**

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, collegato alla deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione). In merito ad Area 6 "Salute". Progetto regionale 26 "Politiche per la salute". Obiettivo 11 "Sicurezza luoghi lavoro", della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2022. Approvazione) e, in particolare l'Area 6 "Salute, Progetto regionale 26. Politiche per la salute";

Preso atto che, nell'ambito della prevenzione, anche il tema della salute e sicurezza dei lavoratori rappresenta una priorità per la Regione;

Considerato che in Toscana si continua ad assistere a morti e infortuni sul lavoro;

Considerato, inoltre, che nel periodo gennaio-ottobre 2021 sono stati 52 gli incidenti sul lavoro con esito mortale, (-3 nello stesso periodo 2020), 41 in occasione lavoro e 11 in itinere; sono stati 18 i morti nella fascia di età 40-59 anni e 10 nella fascia 20-39 anni (dati Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega 1 engineering);

Preso atto, infine, che sono in crescita anche le denunce di malattie professionali: 6.852 nel periodo gennaio-ottobre 2021 (+1.304 rispetto al 2020), delle quali 4.772 riguardanti uomini e 2.080 donne; la provincia con più denunce risulta essere Lucca (1.653), mentre quella con il dato più basso (141) è Prato (dati Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering);

Rilevato che l'indice che misura il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati pone la Toscana al quindicesimo posto in Italia, mentre, nel 2020, era al quattordicesimo posto con un indice pari a 34,1 e 54 morti;

Ritenuto fondamentale che la sicurezza debba diventare elemento culturale della nostra società e che vada considerata un investimento e non un costo;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad aumentare le risorse stanziate per promuovere interventi di formazione e attività di comunicazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Stefano Scaramelli

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 26 gennaio 2022, **n. 1**

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005 - Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,

n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi", che ha individuato nel Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" ed in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'ADP 2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori regionali;

Visto il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

Considerato che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:

A) interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;

B) interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di € 10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

Dato atto che nell'Ordinanza Commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR691/G1 dal titolo "Adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del Torrente Ricortola dall'attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare", per l'importo di € 2.500.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente al capo III("Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03.02.2020 recante "Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.";

Visto il Decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 18766 del 27 novembre 2018 con il quale sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e l'Ing. Stefano Malucchi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC;

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

Dato atto che con la medesima Ordinanza commissariale n. 94/2021 veniva confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, l'Ing. Stefano Malucchi;

Visto quanto disposto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante "Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

Visto il Documento approvato dal Comitato di

Direzione in data 03/12/2020 “Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche”;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Direzione del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21 maggio 2021, con il quale l’Ing. Enzo Di Carlo è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord;

Dato atto che, in considerazione del passaggio di competenza sopra indicato nonché della necessità di adeguare il gruppo tecnico a quanto disposto dal Regolamento regionale sopra indicato, emanato successivamente all’approvazione del progetto relativo all’intervento in esame, è necessario procedere ad individuare i componenti del gruppo tecnico ed il cronoprogramma dell’intervento, ai sensi del D.P.G.R. n 43/R/2020, come risulta dall’Allegato 1 al presente atto;

Preso atto che l’ammontare dovuto per gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intervento in argomento, era originariamente stato definito in Euro 31.805,31, pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, come previsto nel Q.E. ma che l’importo corretto degli stessi, in considerazione di quanto indicato nel regolamento incentivi sopra indicato, è da rideterminarsi in Euro 30.624,78 (2% dell’importo dei lavori fino al limite di 1 milione e 1,8% per la parte eccedente);

Visto dunque l’allegato 1 al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale viene individuato il gruppo tecnico per la realizzazione dell’intervento in conformità al Regolamento n. 43/R;

Dato atto che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79”;

Dato atto altresì che l’importo degli incentivi come sopra indicati deve essere adeguato tenuto conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto, ovvero la modifica approvata con ordinanza n. 143 del 24 novembre 2020, la modifica migliorativa in diminuzione di cui all’ordinanza commissariale n. 81 del 13 maggio 2021 e le modifiche oggetto della presente ordinanza;

Dato atto che in virtù di tutte le modifiche come sopra indicate il nuovo importo dovuto per gli incentivi per funzioni tecniche risulta pari ad € 37.112,03 così determinati:

- modifiche ex art. 106, comma 2 e art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 approvate con ordinanza commissariale n. 143/2020 che comportano un incremento degli incentivi che risultano pari ad € 31,645,71,

- modifica migliorativa di cui all’ordinanza commissariale n. 81/2021, che comportano un decremento degli incentivi che divengono pari ad € 31.239,22,

- modifiche in aumento ex art. 106, comma 2 e art. 106, comma 1, lett. c) oggetto del presente atto, che comportano un incremento degli incentivi che vengono rideterminati in € 37.112,03;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 12 Settembre 2018 con la quale sono stati affidati i servizi di Progettazione Esecutiva e di Direzione Lavori relativamente all’intervento in oggetto all’Ing. Renzo Bessi con sede legale in Capannori (LU);

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 106 del 27 novembre 2019 con la quale anche il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento in oggetto, è stato affidato all’Ing. Renzo Bessi con sede legale in Capannori (LU);

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 61 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto ed è stata indetta una gara di appalto relativa a “Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS),Loc. Ricortola - Codice Intervento 09IR691/G1” (CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005) dell’importo a base d’asta di € 1.590.265,65, di cui € 27.371,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, lettera d), e 9, e 60del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista l’ordinanza Commissariale n. 95 del 14/10/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti di RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa;

Vista l’ordinanza Commissariale n. 115 del 13 dicembre 2019 con la quale è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace nei confronti di RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa;

Dato atto che in data 14 febbraio 2020 è stato stipulato il contratto per i lavori di cui sopra;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data

11 maggio 2020 come da verbale conservato agli atti del Settore;

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 143 del 24 novembre 2020 è stata approvata una prima modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 81.555,98, oltre IVA, per un incremento complessivo del contratto del 7,03%, di cui:

- Euro 58.391,78 (33.374,03 lavori + 25.017,75 costi sicurezza) per maggiori lavorazioni contenute entro il 15% del contratto ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Euro 18.269,90, oltre IVA, per maggiorazione costi sicurezza per il contenimento del rischio epidemiologico ed Euro 4.894,30, per maggiorazione oneri sicurezza, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 53 del 6 aprile 2021, con la quale, a seguito della costituzione, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, da parte della RTI aggiudicataria, con capogruppo la società Clei Soc. coop., della società Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, P.IVA/C.F. 0949390120, è stato disposto di liquidare le somme ancora spettanti alla RTI con capogruppo la società CLEI Soc. coop.,derivanti dal contratto di appalto in oggetto, a favore della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata;

Vista l'Ordinanza n. 81 del 13 maggio 2021 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola, codice intervento 09IR691/G1 - CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005 - Modifica del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49 del 07/03/2018,", con la quale, su proposta dell'appaltatore, è stata approvata una variante migliorativa, per un importo complessivo in diminuzione pari ad € 15.817,16;

Dato atto che in corso di esecuzione è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche, nello specifico, procedendo con le lavorazioni, l'esame puntuale dello stato dei luoghi ha messo alla luce situazioni ambientali impreviste, che comportano la necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive o diverse, con una contestuale variazione dei costi, al fine di poter completare gli interventi ed è stato altresì necessario modificare alcune quantità di lavorazione. Inoltre, in corso d'opera, osservazioni allo stato dei luoghi suggeriscono la necessità di attuare piccole variazioni che, anche se di modesto valore economico, contribuiscono ad un notevole miglioramento dell'opera, modifiche che rimangono contenute entro il limite del 15%;

Dato atto che, in particolare, sono emerse condizioni del suolo e del sito diverse da quelle previste in sede di progettazione, che hanno comportato la necessità di modificare la sezione di un muro, realizzare una piccola scogliera, modificare le modalità di raccordo del muro di sponda e che hanno altresì modificato le quantità di materiale da conferire a discarica, modifiche dovute quindi a circostanze impreviste ed imprevedibili, modifiche queste che integrano una variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che si è inoltre ritenuto opportuno modificare alcune lavorazioni, riducendo il tratto di palancola esistente, modificando l'andamento altimetrico di un fosso, realizzando muretti di sostegno, modificando la sistemazione dell'area in sponda sinistra e dell'area adibita a parcheggio, nonché intervenendo sul rivestimento dei paramenti e prevedendo una scogliera in massi ed un nuovo sistema di drenaggio per lo scarico in alveo delle acque. Inoltre, al fine di verificare l'assenza di rischi per le strutture circostanti, si è previsto di attuare una campagna di monitoraggio delle vibrazioni indotte dalle operazioni di infissione della nuova palancolata in sponda sinistra del Ricortola. Tali ulteriori variazioni integrano una modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'incremento dell'importo contrattuale risulta pari circa al 11,3%, inferiore al limite del 15% previsto dalla norma;

Dato atto che l'importo delle varianti in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra evidenziate, comportano un incremento dell'importo delle opere pari a complessivi € 101.203,58, oltre IVA, di cui Euro 9.087,48 per maggiori costi sicurezza, ovvero circa il 8,2% dell'importo;

Dato atto che l'importo delle opere di miglioramento indicate nei paragrafi precedenti, inquadrabili quali modifiche contrattuali ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, risulta pari a complessivi € 137.724,20, oltre IVA, pari a circa il 11,3% dell'importo;

Dato atto che le opere di miglioramento di cui all'art. 106, comma2, del D.Lgs. n. 50/2016 come sopra indicate non comportano un aumento dei costi della sicurezza e che quindi l'importo di Euro 137.724,20 deriva dal maggior costo delle lavorazioni;

Dato atto che le modifiche come sopra indicate, che comportano un incremento dell'importo contrattuale, integrano quindi da un lato, con riferimento alle modifiche dovute alle diverse situazioni ambientali, una variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), in quanto derivante

da circostanze eccezionali ed imprevedibili sopraggiunte che non alterano al contempo la natura del contratto, dall'altro, per le modifiche migliorative sopra descritte, una modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta entro il limite del 15% previsto dalla norma;

Preso atto che, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645/2020 è necessario altresì riconoscere all'appaltatore maggiori somme dovute per l'attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere, che comporta un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, quali quota parte delle spese generali, derivanti dalla maggiorazione dei costi come sopra indicati a seguito delle modifiche oggetto del presente atto;

Dato atto che l'importo stimato di tali maggiori oneri risulta pari ad € 1.495,61 per le modifiche ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 ed € 2.035,33 per le modifiche ex art. 106, comma 2, importi ricompresi nelle somme indicate ai precedenti paragrafi;

Dato atto quindi che l'importo complessivo stimato delle modifiche oggetto del presente atto risulta pari ad € 238.927,79, oltre IVA, per un incremento pari a circa il 19,5 %;

Vista la Relazione del Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Renzo Bessi, redatta in data 1 dicembre 2021, nella quale si propongono le modifiche come sopra descritte, relazione corredata dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica generale di Variante.
- Elenco Prezzi Unitari,
- Computo metrico estimativo,
- Analisi nuovi prezzi,
- Quadro di incidenza della manodopera,
- Integrazione al PSC,
- Computo metrico estimativo con prezzi offerti
- Quadro comparativo,
- Quadro comparativo con prezzi offerti,
- Relazione geotecnica,
- Relazione strutturale,
- Schema atto di sottomissione,
- Fascicolo calcoli,
- verbale nuovi prezzi,
- TAV. 1,
- TAV. 1b,
- TAV. 1c,
- TAV. 2,
- TAV. 2 ter,
- TAV. 4,
- TAV. 5 a,
- TAV. 5 b,
- TAV. 10,
- TAV. 11;

Dato atto che dal punto di vista degli apprestamenti relativi alla sicurezza, il CSE ha effettuato un integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, adeguandolo alle modifiche sopra indicate;

Dato atto inoltre che per le lavorazioni oggetto delle modifiche di cui al presente atto non vi è necessità di aumento del tempo contrattuale;

Vista la relazione del RUP, Ing. Stefano Malucchi, redatta in data 3 dicembre 2021, conservata agli atti del settore, in cui, sulla base dell'esame della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze dello stesso ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e ad una modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, contenuta entro il 15% dell'importo e che non altera la natura e la funzione dell'opera ma ne migliora alcuni importanti aspetti di sicurezza e la rende più idonea a raggiungere lo scopo per la quale viene realizzata;

Dato atto che, come indicato nella relazione del RUP, il costo complessivo dell'intervento così come previsto nel contratto e risultante dalle modifiche già approvate risulta pari ad € 1.223.515,48 mentre l'importo complessivo derivante dalle modifiche sopra descritte risulta pari ad € 1.426.443,27, oltre IVA;

Visto lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con cui l'appaltatore, preso atto dei pareri positivi espressi dal D.L. e dal RUP, si impegna ad eseguire i lavori nel rispetto degli elaborati di cui alla perizia e nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

Dato atto che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste in contratto mentre sono stati indicati alcuni prezzi e che tali nuovi prezzi risultano accettabili come risulta dal verbale nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal D.L. e dal RUP (Allegato B al presente atto), conservato in originale agli atti del Settore;

Dato atto che occorre altresì rimodulare il quadro economico dell'intervento, sia per adeguarlo alle modifiche oggetto del presente atto, sia per la necessità di modificare alcuni importi previsti per le spese connesse al presente intervento, quali ad esempio le spese per gli espropri, che hanno subito un aumento rispetto a quanto preventivato in sede di progettazione;

Dato atto che, in considerazione della variazioni come sopra indicate e delle altre modifiche, il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

	LAVORI	Variante migliorativa	Variante 3	DIFFERENZA
A1)	Importo lavori per miglioramento sismico (soggetto a ribasso)	€ 849.451,07	€ 1.001.926,55	+ 152.475,48
A2)	Importo altri lavori (soggetto a ribasso)	€ 298.771,81	€ 372.605,69	+ 73.833,88
	SOMMANO	€ 1.148.222,88	€ 1.374.532,24	+ 226.309,36
A3)	Sicurezza lavori per miglioramento sismico (non soggetta a ribasso)	€ 47.748,91	€ 56.687,97	+8.939,06
A4)	Sicurezza altri lavori (non soggetta a ribasso)	€ 9.534,51	€ 9.682,93	+ 148,42
	SOMMANO	€ 57.283,42	€ 66.370,90	+ 9.087,48
	Di cui per emergenza COVID	€ 4.894,30	€ 4.894,30	0,00
	TOTALE LAVORI	€ 1.205.506,30	€ 1.440.903,14	+ 235.396,84
A5)	Aumento spese generali emergenza COVID	€ 18.009,18	€ 21.540,13	+ 3.530,95
A)	**Totale importo lavori**	**€ 1.223.515,48**	**€ 1.462.443,27**	+ 238.927,79
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Oneri di conferimento materiali di risulta (IVA compresa)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	0,00
B2)	B2) Rilievi (IVA compresa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0,00
B3)	Nuovo cavidotto Enel per allaccio A.S.D. Ippomane (IVA compresa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0,00
B4)	Imprevisti	€ 50.134,24	€ 10.000,00	- 40.134,24
B5)	Espropri e occupazioni (IVA compresa)	€ 275.000,00	€ 345.000,00	+ 70.000,00
B6)	Spese tecniche (IVA compresa)	€ 43.900,00	€ 53.477,00	-9.577,00
B7)	Fondo interno (2% di B)	€ 31.239,22	€ 37.112,03	+ 5.872,81
B8)	collaudo	€ 20.000,00	€ 14.627,80	- 5.372,2
B9)	bonifica ordigni bellici (IVA compresa)	€ 29.554,30	€ 29.554,30	0,00
B10)	relazioni paesaggistica, architettonica, ambientale (IVA compresa)	€ 7.320,00	€ 7.320,00	0,00
B11)	Pubblicità (IVA compresa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0,00
B12)	indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€ 8.887,70	€ 8.887,70	0,00
B13)	**IVA Lavori**	**€ 159.910,63**	**€ 192.819,72**	+ 32.909,09
B13.1)	IVA su lavori per miglioramento sismico (10% di A1 + 10% di A3) + 10% di A5.1)	€ 91.052,32	€ 107.431,53	+ 16.379,21
B13.2)	accantonamento per aumento IVA 2020 al 13% (3% di A1 + 3% di A3)	€ 0,00	€ 0,00	0,00
B13.3)	IVA su altri lavori e sicurezza (22% di A2 + 22% di A4) + 22% di A5.2)	€ 68.858,31	€ 85.388,19	+ 16.529,88
B13.4)	accantonamento per aumento IVA	€ 0,00	€ 0,00	0,00
	2020 al 25,2% (3,2% di A2 + 3,2% di A4)			
B13.5)	accantonamento per aumento IVA 2021 al 26,5% (4,5% di A2 + 4,5% di A4)	€ 0,00	€ 0,00	0,00
B)	**Totale importo somme a disposizione**	**€ 767.946,09**	**€ 840.798,55**	+ 72.852,46
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 1.991.461,57**	**€ 2.303.241,82**	+ 311.780,25
	Economie	€ 508.538,43	€ 196.758,18	- 311.780,25
	TOTALE	**€ 2.500.00,00**	**€ 2.500.000,00**	0,00

Richiamate le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 13 in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che appare dunque necessario procedere all'approvazione delle modifiche come sopra indicate e descritte negli elaborati sopra citati, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

Dato atto che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588;

Dato atto che con l'Ordinanza Commissariale n. 115 del 13 dicembre 2019 è stato assunto sul capitolo n. 11167 l'impegno di spesa n. 167 a favore dell'RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa con sede legale in Napoli (NA), per un importo pari ad € 1.132.230,30 oltre IVA;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 143 del 24 novembre 2020 con cui è stato incrementato l'impegno di spesa n. 167 di € 97.742,72, IVA compresa, assunto sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 (CIG 7913482BEC) a favore del RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa (codice contspec 3146) con sede legale in Napoli (NA);

Dato atto che a seguito dell'Ordinanza commissariale n. 53/2021, è stato assunto a favore della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, P.IVA/C.F. 09493901210 (Codice Contspec 3772) l'impegno n. 308, per un importo pari ad € 795.282,94;

Dato atto che a seguito dell'approvazione della modifica migliorativa intervenuta con l'Ordinanza commissariale n. 81 del 13 maggio 2021 si è proceduto alla riduzione dell'impegno n. 308 ,assunto sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 (CIG 7913482BEC) a favore della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, P.IVA/C.F. 09493901210, per un importo € 15.817,16;

Ritenuto pertanto di procedere, in conseguenza dell'aumento dei costi derivante dall'approvazione delle modifiche oggetto del presente atto, ad incrementare l'impegno n. 308 assunto sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 a favore della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, P.IVA/C.F. 09493901210 (Codice Contspec 3772) per un importo complessivo di € 238. 927,79, oltre IVA per € 32.909,09 (CIG 7913482BEC);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l'Allegato 1 al presente atto, che individua i componenti del gruppo tecnico ed il cronoprogramma dell'intervento, ai sensi del D.P.G.R. n 43/R/2020;

2) di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto relativo all'intervento denominato "Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa - Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS),Loc. Ricortola - Codice Intervento 09IR691/G1" (CIG 7913482BEC - CUP J65B17000350005), ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) del medesimo D.Lgs, per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

3) di prendere atto del parere positivo espresso dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione redatta in data 03 dicembre 2021 e conservata agli atti del Settore;

4) di prendere atto del parere espresso nella relazione del Direttore dei Lavori redatta in data 01 dicembre 2021 e corredata dagli elaborati indicati in narrativa, conservati agli atti del settore;

5) di approvare, ritenendo pienamente integrati gli elementi di cui all'art. 106, comma 2, e all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, le modifiche contrattuali come sopra indicate;

6) di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

7) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento (All. B);

8) di approvare il quadro economico dell'intervento, che, sulla base delle modifiche sopra descritte, risulta così rideterminato:

SEGUE TABELLA

	LAVORI	Variante migliorativa	Variante 3	DIFFERENZA
A1)	Importo lavori per miglioramento sismico (soggetto a ribasso)	€ 849.451,07	€ 1.001.926,55	+ 152.475,48
A2)	Importo altri lavori (soggetto a ribasso)	€ 298.771,81	€ 372.605,69	+ 73.833,88
	SOMMANO	€ 1.148.222,88	€ 1.374.532,24	+ 226.309,36
A3)	Sicurezza lavori per miglioramento sismico (non soggetta a ribasso)	€ 47.748,91	€ 56.687,97	+8.939,06
A4)	Sicurezza altri lavori (non soggetta a ribasso)	€ 9.534,51	€ 9.682,93	+ 148,42
	SOMMANO	€ 57.283,42	€ 66.370,90	+ 9.087,48
	Di cui per emergenza COVID	€ 4.894,30	€ 4.894,30	0,00
	TOTALE LAVORI	€ 1.205.506,30	€ 1.440.903,14	+ 235.396,84

A5)	Aumento spese generali emergenza COVID	€ 18.009,18	€ 21.540,13	+ 3.530,95
A)	**Totale importo lavori**	**€ 1.223.515,48**	**€ 1.462.443,27**	+ 238.927,79
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Oneri di conferimento materiali di risulta (IVA compresa)	€ 110.000,00	€ 110.000,00	0,00
B2)	B2) Rilievi (IVA compresa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0,00
B3)	Nuovo cavidotto Enel per allaccio A.S.D. Ippomane (IVA compresa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0,00
B4)	Imprevisti	€ 50.134,24	€ 10.000,00	- 40.134,24
B5)	Espropri e occupazioni (IVA compresa)	€ 275.000,00	€ 345.000,00	+ 70.000,00
B6)	Spese tecniche (IVA compresa)	€ 43.900,00	€ 53.477,00	-9.577,00
B7)	Fondo interno (2% di B)	€ 31.239,22	€ 37.112,03	+ 5.872,81
B8)	collaudo	€ 20.000,00	€ 14.627,80	- 5.372,2
B9)	bonifica ordigni bellici (IVA compresa)	€ 29.554,30	€ 29.554,30	0,00
B10)	relazioni paesaggistica, architettonica, ambientale (IVA compresa)	€ 7.320,00	€ 7.320,00	0,00
B11)	Pubblicità (IVA compresa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0,00
B12)	indagini geologiche e geotecniche (IVA compresa)	€ 8.887,70	€ 8.887,70	0,00
B13)	**IVA Lavori**	**€ 159.910,63**	**€ 192.819,72**	+ 32.909,09
B13.1)	IVA su lavori per miglioramento sismico (10% di A1 + 10% di A3) + 10% di A5.1)	€ 91.052,32	€ 107.431,53	+ 16.379,21
B13.2)	accantonamento per aumento IVA 2020 al 13% (3% di A1 + 3% di A3)	€ 0,00	€ 0,00	0,00
B13.3)	IVA su altri lavori e sicurezza (22% di A2 + 22% di A4) + 22% di A5.2)	€ 68.858,31	€ 85.388,19	+ 16.529,88
B13.4)	accantonamento per aumento IVA 2020 al 25,2% (3,2% di A2 + 3,2% di A4)	€ 0,00	€ 0,00	0,00
B13.5)	accantonamento per aumento IVA 2021 al 26,5% (4,5% di A2 + 4,5% di A4)	€ 0,00	€ 0,00	0,00
B)	**Totale importo somme a disposizione**	**€ 767.946,09**	**€ 840.798,55**	+ 72.852,46
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 1.991.461,57**	**€ 2.303.241,82**	+ 311.780,25
	Economie	€ 508.538,43	€ 196.758,18	- 311.780,25
	TOTALE	**€ 2.500.00,00**	**€ 2.500.000,00**	0,00

9) di incrementare l'impegno di spesa n. 308 assunto sul capitolo n. 11167 della contabilità speciale n. 5588 (CIG 7913482BEC) a favore della Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, P.IVA/C.F. 09493901210 (Codice Contspec 3772), per un importo complessivo pari ad € 271.836,88 (€ 238. 927,79 per incremento lavori oltre IVA per € 32.909,09), che presenta la necessaria disponibilità;

10) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società Ricortola Società Consortile a

Responsabilità Limitata, con sede legale in Quarto (NA), Via Luigi Einaudi n. 11, con le modalità stabilite nel contratto, dietro presentazione di regolare fattura;

11) di dare atto che, a seguito delle modifiche contrattuali approvate con le ordinanze commissariali n. 143/2020 e n. 81/2021, ed in virtù delle modifiche oggetto del presente atto, l'importo degli incentivi viene incrementato e risulta pari ad € 37.112,03;

12) di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

091R691G1 - Adeguamento statico e idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa (Lotto II Ricortola)					
Funzioni	**Incarichi**	**Nominativo**	**Settore**	**Nominativo**	**Settore**
		fino al 4/06/2021		**Dal 04/06/2021**	
Responsabile Unico del Procedimento	**RUP**	Ing. Stefano Malucchi	Settore assetto idrologico	Ing.Stefano Malucchi	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori	Dott.ssa Lara Isolani	Settore assetto idrologico	Dott.ssa Lara Isolani	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori	Dott.ssa Giuliana Zeghini	Settore assetto idrologico	Barbara Bavone	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori	Manuela Tognetti	Settore assetto idrologico	Manuela Tognetti	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori	Geol. Piera Fanny Milano	Settore assetto idrologico	Geol. Piera Fanny Milano	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori			Dott. Riccardo Francesconi	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori			Geom. Giorgio Ansaldi	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori			Geom.Grazia Di Leva	Settore Genio Civile Toscana Nord
Programmazione della spesa	**Referente art.21**	_____	_____	_____	_____
	Referente Settore competente	Ing. Francesco Piani	Settore assetto idrologico	Ing. Alessandra Malagoli	Settore Genio Civile Toscana Nord
	Collaboratori	Silvia Mattioli	Settore assetto idrologico	Arch. Cristina Baudone	Settore Genio Civile Toscana Nord
Progettazione	**Progettista**	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
	Collaboratore alla progettazione	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
Verifica preventiva dei progetti	**Responsabile**	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
	eventuali Collaboratori	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione dei contratti	**Referenti**			Dott.ssa Ivana D'Angelo	Settore Contratti
	Collaboratori			Dott.ssa Silvia Neri	Settore Contratti
	Collaboratori			Dott.ssa Piera Sirgiovanni	Settore Contratti
	Collaboratori			Concetta Monteleone	Settore Contratti
Direzione dei Lavori	**Direttore dei Lavori**	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
	CSE	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
	Ispettore di cantiere	Affidamento esterno	Esterno	Affidamento esterno	Esterno
Collaudo tecnico amministrativo Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	**Responsabile**	Affidamento Esterno	Esterno	Affidamento Esterno	Esterno
	Collaboratori	Da definire	da definire	da definire	da definire

Cronoprogramma dell'intervento – Art. 11 Reg.43R/2020			
Fasi	Attività	Data di inizio	Data di fine
a) tra la programmazione e l'affidamento	progetto preliminare		
	Progetto definitivo		
	progetto esecutivo	01/10/2018	30/04/2019
	affidamento	03/06/19	14/02/20
b) esecuzione		05/03/20	28/02/22
c) collaudo/CRE e verifica di conformità		01/03/22	30/09/22

REGIONE TOSCANA

Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex D.L. 91/2014
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Lavori: Lavori di adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa – Lotto 1: dalla foce a Via Pietrasanta in Comune di Massa (MS), Loc. Ricortola. Codice Intervento 09IR691/G1.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7913482BEC
Codice Unico di Progetto (CUP): J65B17000350005

Impresa: RUP Dott. Ing. Stefano Malucchi

IMPRESA: RTI con capogruppo CLEI Società Cooperativa, con sede legale in Piazza Vanvitelli n. 15, 80129 Napoli (NA) sostituita da: Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 11, 80010 Quarto (NA)

Ordinanza di aggiudicazione: Ordinanza Commissario Straordinario Delegato n. 115 del 13 dicembre 2019;

Direttore dei Lavori e CSE Dott. Ing. Renzo Bessi

Contratto sottoscritto in data 14/02/2020, n. 8915 di Repertorio, n. 5603 di Raccolta

Importo a base di gara € 1 590 265,65 oltre IVA

Ribasso d'asta 27,555%

Importo contrattuale dei lavori € 1 159 610,13, oltre IVA.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per variante ex art. 106, comma 1, lett. c) e modifica comma 2 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

PREMESSO

- che con contratto repertorio n° 8915 e raccolta n° 5603, l'anno 2020 il giorno 14 del mese di Febbraio il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) costituito da CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli (mandataria) e da INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Corso Italia, 341 – 80010 Quarto (NA) ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo netto di Euro 1 159 610,13 (unmilionecentocinquantanovemilaseicentodieci/13) oltre IVA nei termini di legge;

- che con verbale del 11/05/2020, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Bessi Renzo ha proceduto alla consegna dei lavori;

- che durante l'esecuzione dei lavori, contestualmente alla presentazione di una Perizia di Variante, è stato ritenuto necessario stabilire Nuovi Prezzi accettati dall'R.T.I. con il Verbale di concordamento nuovi prezzi, al quale è altresì allegato un elenco Nuovi Prezzi al netto dell'eventuale ribasso d'asta, resesi necessari per alcune nuove lavorazioni non previste, per un importo complessivo pari ad € 81.555.98;
- che tali modifiche che integrano in parte una modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del D.Lsg. n. 50/2016 ed in parte una variante in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo e che le stesse sono state approvate con Ordinanza commissariale n. 143 del 24 novembre 2020;
- che, con Ordinanza n. 53 del 06/04/2021, la Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 11, 80010 Quarto (NA), ha sostituito la RTI aggiudicataria;
- che successivamente l'appaltatore ha presentato una perizia di variante migliorativa, per un importo in diminuzione pari ad € 15.817,16 rispetto all'importo contrattuale, modifica approvata con ordinanza commissariale n. 81 del 13 maggio 2021;
- che nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche, alcune dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed alcune relative a miglioramenti progettuali contenuti entro il limite del 15% e che non alterano la natura generale del contratto, da inquadrarsi quali modifiche ex art. 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- che l'importo complessivo in aumento di tali modifiche è pari ad € 238. 927,79 oltre IVA;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del ___ e che con lo stesso atto è stata altresì approvata la modifica in oggetto;

Visti:
- l'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogata al 31 marzo 2022;
Vista altresì:
- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;

Tutto ciò premesso e vista la documentazione elaborata da Direttore dei lavori,

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'operatore economico accetta di eseguire tutto quanto descritto nella documentazione redatta dal direttore dei lavori, che l'Appaltatore dichiara di ben

conoscere, senza alcuna eccezione di sorta rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2

I nuovi prezzi, al netto del ribasso d'asta sono riportati nell'elenco nuovi prezzi concordati che è stato debitamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal RUP.

Articolo 3

Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 e su richiesta dell'Impresa è possibile inoltre procedere con il riconoscimento all'impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle disposizioni anti-covid 19, nella misura massima del 2% al netto dell'utile sulle lavorazioni ancora da eseguire da ripartirsi sulle lavorazioni eseguite in emergenza sanitaria. In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette misure l'incremento si cui sopra viene applicato a tutte le lavorazioni previste, per una durata dell'emergenza sanitaria che viene stimata fino alla conclusione del lavori.

Articolo 4

A seguito dell'approvazione delle modifiche descritte negli elaborato redatti dal direttore dei lavori, l'importo complessivo dei lavori appaltati, rispetto all'ultima modifica approvata, aumenta da € 1.223.515,48 ad € 1.462.443,27.

Articolo 5

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legato alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.

Articolo 6

Poiché le lavorazioni introdotte sono della stessa natura di quelle già oggetto di contratto non c'è necessità di aumento del tempo contrattuale, che rimane quindi quello precedentemente stabilito.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

per L'impresa Ricortola Società Consortile a Responsabilità Limitata

D'Alterio Paolo

per il Commissario Di Governo

il DRC Ing. Enzo Di Carlo

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
26 gennaio 2022, **n. 2**

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L.221/2015 - Fondo Progettazione O.C.D. n. 44/2020 - int. Cod. 09IR445/G1 "Costruzione di difese spondali nel Fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano. Determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica. CUP: D76B19001160001.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

Considerato che in base all'indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 e della delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32, punto 1.2, alla Regione Toscana sono attribuiti € 2.517.920,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

Visto l'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al presidente della Regione nella qualità di commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;

Preso atto che l'elenco ed il relativo finanziamento di cui la punto precedente sono stati approvati con decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/11/2018 prot. 484;

Considerato che con il decreto di cui al punto precedente è stato approvato l'elenco di 19 interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2.520.776,99, ovvero di € 2.856,99 superiore alle risorse attribuite alla Regione Toscana come sopra indicato;

Considerato, altresì, che sempre il sopra citato decreto del 12/11/2018 dispone che tale eccedenza di € 2.856,99 sia poi recuperata in fase di finanziamento degli interventi;

Richiamata l'Ordinanza n. 40 del 09/04/2019 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2015 - Fondo Progettazione - Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione;

Preso atto del decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/12/2019 prot. 513;

Richiamata l'Ordinanza n. 44 del 07/05/2020 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2015 - Fondo Progettazione-Approvazione nuovo elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori";

Preso atto che con la suddetta Ordinanza n. 44 del 07/05/2020 si provvedeva, sulla base del decreto del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 17/12/2019 prot. 513, ad approvare l'elenco degli interventi con indicati gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale il Commissario per l'importo totale di Euro 2.508.335,00 che sostituisce l'allegato A di cui all'Ordinanza 40/2019;

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA" e che la gestione della spesa sarà articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;

Dato atto che tra i vari interventi indicati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1) ed il Settore Genio Civile Valdarno Superiore è stato individuato quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 8806 del 16/06/2020, che individua - tra gli altri - il gruppo di lavoro dell'intervento cod. 09IR445/G1, con R.U.P. l'Ing. Simone Nepi e DRC (dirigente responsabile del contratto) il dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Visto, in ultimo, il Decreto Dirigenziale n. 17246 del 04/10/2021, con il quale è stato aggiornato il gruppo di lavoro costituito con il predetto Decreto;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii.;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

Visto il D.P.G.R. del 23 giugno 2020, n. 43/R "Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020)";

Visto il T.U. in materia di espropriazioni n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss. mm. ed ii., per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che i tecnici facenti parte del gruppo di lavoro sopra indicato hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001), omettendo i primi due livelli di progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che con nota Prot. 0384926 del 06/11/2020 veniva quindi convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, in forma semplificata ed asincrona, al fine di ottenere i pareri da parte dei diversi Enti per l'approvazione del progetto in oggetto;

Dato atto che alla Conferenza dei Servizi sono stati convocati i seguenti Enti: Comune di Castel Focognano; Unione dei comuni montani del Casentino; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; ARPAT Dipartimento di Arezzo; Azienda USL Toscana sud est; Nuove Acque S.p.A.; Centria S.p.a.; E-distribuzione S.p.A. Distribuzione territoriale rete Toscana e Umbria; Terna Rete Italia S.p.A.; SNAM Rete Gas; Telecom Italia S.p.A., che hanno fatto pervenire i contributi scritti di cui all'Allegato A al presente atto;

Dato atto che con nota prot 39583 data 01/02/2021 veniva trasmesso al Settore regionale VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale richiesta per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto relativo alla "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR)" cod. progetto 09IR445/G1" - CUP D76B19001160001;

Dato atto che con decreto n. 8077 del 13/05/2021 il progetto di "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano , è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Considerato che in Conferenza dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti, non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies della L. 241/90 e, quindi, la determinazione favorevole della stessa è immediatamente efficace;

Dato atto che la determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti;

Visti i pareri espressi in conferenza dei servizi (Allegato A);

Considerato necessario trasmettere in forma telematica copia del presente atto alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;

Visto il progetto esecutivo "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001), redatto dai tecnici del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana:

-01_A_R_RELAZIONETECNICAILLUSTRATIVA
- 01_B_R_RELAZIONE GEOLOGICA
- 02_B_R_RELAZIONE PAESAGGISTICA
- 01_C_T_COROGRAFIA
- 02_C_T_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 03_C_T_PLANIMETRIA ATTUALE DELL'INTERVENTO
- 04_C_T_PLANIMETRIA MODIFICATO DELL'INTERVENTO
- 05_C_T_SEZIONI E PARTICOLARE COSTRUTTIVI
- 06_C_T_MOVIMENTI TERRE
- 01_E_R_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- 01_F_R_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 02_F_R_LAYOUT DI CANTIERE
- 03_F_R_CENSIMENTO INTERFERENZE
- 01_G_R_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 02_G_R_QUADRO ECONOMICO
- 01_H_R_CRONOPROGRAMMA
- 01_I_R_ELENCO PREZZI UNITARI
- 02_I_R_ANALISI PREZZI
- 03_I_R_QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 01_L_R_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 02_L_R_SCHEMA DI CONTRATTO
- 01_M_T_PIANO PARTICELLARE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- 02_M_T_PLANIMETRIA PARTICELLARE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- 01_N_T VALUTAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE;

Vista la Relazione tecnica illustrativa di cui al progetto in parola (Allegato B);

Tenuto conto che per l'intervento in oggetto non sono previste espropriazioni ma solo occupazioni temporanee, da disporsi con specifico atto ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001;

Dato atto che il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica secondo i criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come dal Rapporto tecnico conclusivo di verifica del 17 Dicembre 2021 redatto dall'Ing. Simone Nepi del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e conservato agli atti del medesimo Settore;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei pareri espressi in conferenza dei servizi (Allegato A) e delle risultanze della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/90 indetta con Prot. 0384926 del 06/11/2020, relativa all'intervento "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001);

2. di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti;

3. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso in forma telematica alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;

4. di approvare la Relazione Tecnica illustrativa di cui al progetto in oggetto (Allegato B);

5. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all'intervento "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" in Comune di Castel Focognano (cod. intervento 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001), i cui elaborati sono agli atti d'ufficio del Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Comune Castel Focognano
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

Unione dei comuni montani del Casentino
unione.casentino@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

ARPAT
Dipartimento di Arezzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana sud est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Nuove Acque S.p.A.
info@pec.nuoveacque.it

Centria S.p.a.
centria.pec@cert.centria.it

E-distribuzione S.p.A.
Distribuzione territoriale rete Toscana e Umbria
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Terna Rete Italia S.p.A.
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

SNAM Rete Gas
snamretegas@pec.snamretegas.it

Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

OGGETTO: PROGETTO "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR)" cod. progetto 09IR445/G1. **Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i.** CUP D76B19001160001.

IL DIRIGENTE
del settore GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.";

AOOGRT/PD Prot. 0384926 Data 06/11/2020 ore 13:25 Classifica P.080.050.Il documento è stato firmato da LEANDRO RADICCHI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto–legge n. 91 del 2014;

VISTA L'Ordinanza del Commissario di governo n. 40 del 09/04/2019 contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

CONSIDERATO che nell'allegato A-1 della predetta Ordinanza è finanziato l'intervento "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana" codice 09IR445/G1;

VISTA la successiva Ordinanza n. 44/2020 che ha confermato il finanziamento della progettazione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che per l'attuazione della progettazione degli interventi del fondo riferiti al Commissario, questi si avvale per il progetto in esame del settore regionale del Genio Civile Valdarno Superiore per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle disposizioni approvate dal medesimo Commissario;

VISTO l'art.5 delle disposizioni approvate con Ord. 40/2019 (allegato C all'Ordinanza) che dispone che il settore regionale, ai fini dell'approvazione del progetto convoca conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza è indetta entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e si conclude entro 45 giorni;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso delle Amministrazioni competenti coinvolte;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Leandro Radicchi;

INDICE

una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2° della legge n. 241/1990 e smi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e tal fine comunica che:

a) l'oggetto della determinazione è procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso sul progetto esecutivo "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR)" cod. progetto 09IR445/G1. La documentazione oggetto della Conferenza è consultabile sul sito ufficiale della Regione Toscana accedendo al seguente link:

   https://www.regione.toscana.it/-/costruzione-di-difese-spondali-nel-fiume-arno-in-loc.-pieve-a-socana

b) **entro 15 gg dal ricevimento della presente (22 Novembre 2020)** viene fissato come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti

AOOGRT/PD Prot. 0384926 Data 06/11/2020 ore 13:25 Classifica P.080.050.Il documento è stato firmato da LEANDRO RADICCHI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 45 gg dal ricevimento della presente (21 dicembre 2020)** viene fissato come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

d) le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a segnalare al responsabile del procedimento **entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento della presente **(12 Novembre 2020)** l'eventuale necessità di acquisire ulteriori pareri di altre Amministrazioni o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini della loro convocazione nell'ambito della Conferenza stessa.

e) che la data dell'eventuale riunione simultanea verrà comunicata successivamente sulla base degli esiti dei pareri pervenuti.

Per fornire eventuali chiarimenti e per acquisire e valutare eventuali osservazioni e richieste, si rimane a disposizione, ai seguenti recapiti:
Simone Nepi (simone.nepi@regione.toscana.it, tel 0554386046, 3357749910)
Marianna Bigiarini (marianna.bigiarini@regione.toscana.it , 055/4387613)

Il dirigente
(Ing. Leandro Radicchi)

AOOGRT/PD Prot. 0384926 Data 06/11/2020 ore 13:25 Classifica P.080.050.Il documento è stato firmato da LEANDRO RADICCHI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Rif. Ns prot. n. 8626 del 18.11.20
Rif. Vs prot. n. 400093 del 17.11.20

REGIONE TOSCANA
Alla c.a. Ing. Leandro Radicchi
Trasmesso per: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: "Ripristini di sponda del Fiume Arno in Casentino nelle località Strumi e Poppi in comune di Poppi (Ar). Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i." *Invio contributo istruttorio.*

E' pervenuta a questa Autorità di Bacino Distrettuale vostra pec n.400093 del 17 novembre 2020, assunta al nostro protocollo in data 18 novembre 2020 con il n. 8626, con la quale si convocava la conferenza di servizi in oggetto.

In relazione a quanto in oggetto, esaminata la relativa documentazione tecnica, si è constatato che l'intervento ricade, ai sensi delle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della disciplina di piano, non è prevista l'espressione del parere da parte di questa Autorità di Bacino in quanto gli interventi previsti nel progetto vengono caratterizzati come manutenzione e ripristino.

Cordiali saluti.

IL Dirigente
Dott. Geol. Marcello Brugioni

MB/vf

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it

centria RETI GAS

Societa:	CENTRIA
System ID:	1849516
Num Prot.:	UPO-PROT.3966
Data Prot.:	25/11/2020

REGIONE TOSCANA
Ing. Leandro Radicchi
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: PROGETTO "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR)" cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. CUP D76B19001160001

Relativamente alla Vs. comunicazione del 06/11/2020 informiamo che i lavori previsti non interferiscono nel tracciato della rete di distribuzione gas metano essendo la rete presente in Via Giuseppe di Vittorio.

Nel caso in cui i lavori non prevedano quindi modifiche delle quote altimetriche del profilo stradale con conseguente variazione della profondità di interramento delle nostre tubazioni e che gli eventuali manufatti non precludano la possibilità di intervenire in caso di manutenzione straordinaria delle tubazioni, le stesse possono rimanere nella posizione attuale.

In fase progettuale e comunque prima dell'inizio dei lavori occorrerà che il Committente, il Progettista, l'Impresa Esecutrice o la Direzione Lavori richiedano a questa Società la segnalazione delle tubazioni in sito, al fine di evitare inconvenienti durante le lavorazioni e/o in modo da poter programmare eventuali interventi di risoluzione interferenze sulla rete gas che si rendessero necessari. Tali interventi saranno a carico del richiedente.

Questa società è disponibile a collaborare con i progettisti al fine di individuare soluzioni tecniche idonee alla risoluzione delle interferenze che si venissero a creare. La richiesta di segnalazione delle tubazioni gas deve essere inoltrata agli indirizzi di posta elettronica aziendali o all'indirizzo postale della sede di Arezzo, indicati a piè pagina.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

CENTRIA SRL
AREA PROGETTAZIONE
IL RESPONSABILE
Massimo Marmorini

105A/FF/vr

AOOGRT / AD Prot. 0412138 Data 25/11/2020 ore 12:45 Classifica P.080.010.

Centria S.r.l.
Capitale Sociale € 180.622.334,00 i.v. - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Arezzo (AR), P.IVA e C.F. 02166820510 - R.E.A. 166736
www.centria.it - centria@centria.it - centria.pec@cert.centria.it

Sede legale
Via Igino Cocchi, 14 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 9341
Fax 0575 381156

Sedi amministrative
Via U. Panziera, 16 - 59100 Prato
Tel. 0574 872
Fax 0574 872511

Viale Toselli, 9/A - 53100 Siena
Tel. 0577 264511
Fax 0577 46473

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

REGIONE TOSCANA

Area Vasta Sud – Dipartimento di Arezzo – Settore Supporto Tecnico
Viale Maginardo, 1 – 52100 AREZZO

N. Prot cl. AR.01.37.09/3.4 del 23.03.2020 a mezzo:

Regione Toscana
Settore genio Civile
Valdarno Superiore

Oggetto:	**Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR). Proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore Regione Toscana. Presa d'atto della vostra nota del 12.3.2021.**

In relazione alla Vostra nota in oggetto dove indicate che
"Il sopralluogo effettuato dai vostri tecnici il giorno 2/3/2021 ha evidenziato la presenza di materiale di riporto con componente di origine antropica stimata essere maggiore del 20% in peso, la cui origine è ricondotta alle fasi di riempimento con materiale di probabile derivazione di scarti edili, avvenuto alcuni decenni fa, a tergo delle opere di difesa spondale (gabbionate), oggi completamente smantellate durante gli eventi di piena del fiume. Per tali tipologie di materiali il vostro ufficio intende mettere in atto la seguente procedura:

- prelievo di campioni del materiale di risulta;
- analisi ambientali effettuate sui campioni del materiale, compreso test di cessione, considerando lo stesso come rifiuto tramite un codice identificativo CER;
- inserimento in perizia di cifra per il conferimento a discarica del solo materiale movimentato in fase di cantiere;
- ulteriori campionamenti da effettuare al momento dei lavori sul materiale effettivamente mobilizzato per la conferma della tipologia del rifiuto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta scavato"

si comunica che si concorda con la procedura descritta di caratterizzazione del materiale e successiva assegnazione di codice CER per lo smaltimento del rifiuto.

Arezzo, 26 marzo 2021

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Carmela D'Aiutolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)
www.comune.castel-focognano.ar.it
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Piazza Mazzini n. 3 -52016 Rassina (AR)
codice fiscale e partita I.V.A. 00138700513
☎ 0575/51541- diretto 0575/5154310 -fax 0575/5154327
e-mail: castelfocognano@casentino.toscana.it

Prot. n. lì, 10 novembre 2020

All.ti n. ___

invio a ½ PEC

Spett.le Regione Toscana
- Direzione Difesa del suolo e protezione civile
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Via A. Testa n. 2 - 52100 AREZZO

e p.c. alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Progetto *"Costruzione difese spondali nel fiume spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel Comune di Castel Focognano (Ar)"* Cod. progetto 09IR445/G1 – Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
- PRECISAZIONI e richiesta integrazione alla Relazione Paesaggistica.

In riferimento alla vs. nota del 06.11.2020 prot. n. 384926, acquisita al protocollo dello scrivente Comune in pari data sotto il n. 9323, con la quale è stata indetta la "Conferenza dei servizi" decisoria fa effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/90, per l'approvazione dell'intervento in oggetto relativo a *"Costruzione difese spondali nel fiume spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel Comune di Castel Focognano (Ar)"* Cod. progetto 09IR445/G1;

preso atto che trattasi di zona assoggettata al vincolo paesaggistico in quanto area vincola per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. n. 42/04;

Vista la "Relazione Paesaggistica", allegata al progetto di cui trattasi, dove si precisa che gli interventi in oggetto *"per come progettati e descritti - e nel contesto fisico e normativo di riferimento -, NON siano da assoggettare a procedimento neppure semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per effettui dell'art. 1456, comma 9, del D.lgs. n. 42/04 e del D.P.R. n. 31/2017, allegato A"* in quanto ricadenti nella casistica di cui ai punti ***A.25*** e ***A.26*** dell'allegato "A" al citato D.P.R. n. 31/2017;

considerato che nell'allegato "B" del citato D.P.R. n. 31/2017, relativo all'elenco degli interventi d lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, è presente anche la seguente casistica:
- *"**B.39** - interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale";*

considerato che per analoghi lavori eseguiti di recente dal "Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno", interessanti sia il fiume Arno che il limitrofo torrente Salutio, è stato attivato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, ancorché in forma semplificata;

con la presente, per quanto di ns. competenza;

SI PRECISA

che parte degli interventi previsti in progetto ricadano, come asserito nella Relazione Paesaggistica, tra quelli esclusi dalla necessità del rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica (allegato "A" del D.P.R. n. 31/2017) ma che una restante parte ricade altresì, tra quelli di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al punto B.39 dell'allegato "B";

pertanto nell'ambito della indetta conferenza di servizi dovrà essere rilasciata anche la relativa autorizzazione paesaggistica semplificata.

Nel prendere atto dell'avvenuta redazione della *"Relazione Paesaggistica"*, allegati agli atti, si ritiene che necessiti integrare la stessa dimostrando il rispetto prescrizioni di cui al punto 8.3 dell'art. 8 ed al punto 12.3 dell'art. 12 dell'Allegato "8B" del P.I.T. Regionale *(Piano di Indirizzo Territoriale)*, con valenza di piano paesaggistico.

Copia della presente viene inviata, per opportuna e doverosa conoscenza, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.

Distinti saluti.

Il responsabile di area
(geom. Patrizio Bigoni)
sottoscritto con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

AOOGRT/PD Prot. 0395686 Data 13/11/2020 ore 15:15 Classifica P.080.050.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

MIBACT|MIBACT_SABAP-SI_UO02|08/02/2021|0003075-P| [34.28.07/44/2019 ; 34.43.01/3.16/2019]

Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – **PEC**: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, ----------

Alla REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Comune di Castel Focognano
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 6-11-2020

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali fiume Arno cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001. Parere di competenza.

Con riferimento alle note trasmesse via PEC in data 6/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25193 del 12/11/2020, in data 10/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25202 del 12/11/2020, e in data 13/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25691 del 17/11/2020 relative all'oggetto;

Viste le integrazioni inviate con nota del 09/12/2020 assunte agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27724 del 11/12/2020,

VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.";

Per quanto sopra riscontrato e per quanto di competenza, relativamente alle opere previste negli elaborati progettuali presentati, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 146 del Codice.

In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si accoglie la richiesta di predisporre il piano di indagini archeologiche in una fase successiva, comunque prima dell'inizio dei lavori. Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2106, è nell'interesse della committenza in quanto consente, in caso di rinvenimenti in aree ad alto rischio archeologico quale quella in oggetto, di evitare il ricorso al fermo dei lavori o a varianti progettuali in corso d'opera. Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini archeologiche preventive, restando fermo che il nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela Archeologica resta subordinato all'esito delle stesse.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella Sancarlo (tel. 0577/248111) alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e per l'archeologia la dott.ssa Ada Salvi

Avverso al presente atto. le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D.Lgs n. 83 del 31.12.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MS/AS/mg

IL *SOPRINTENDENTE*
Andrea Muzzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

A regionetoscana@postacert.toscana.it
CA ing. Simone Nepi
simone.nepi@regione.toscana.it
CA Arch Angelo Braganti
angelo.braganti@regione.toscana.it

Risposta a prot. 28636 del 22.12.2020

Allegati:

OGGETTO: CASTEL FOCOGNANO (AR) - LOC. PIEVE A SOCANA. COSTRUZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME ARNO COD. PROGETTO 09IR445/G1. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI DECISORIA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - L.241/1990 E S.M.I. - CUP D76B19001160001 –
ATTIVAZIONE PROVEDIMENTO ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E PIANO INDAGINI ARCHEOLOGICHE.
COMUNICAZIONI

In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si accoglie la VS richiesta acquisita al ns protocollo con n. 28636 del 22.12.2020 di predisporre il piano di indagini archeologiche in una fase successiva e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2106, è nell'interesse della committenza in quanto consente, in caso di rinvenimenti in aree ad alto rischio archeologico, di evitare il ricorso al fermo dei lavori o a varianti progettuali in corso d'opera.

Si fa presente infatti che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, ad alto rischio archeologico in quanto limitrofa al tempio etrusco di Pieve a Socana, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini archeologiche preventive, restando fermo che il nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela Archeologica resta subordinato all'esito delle stesse.

IL SOPRINTENDENTE
ANDREA MUZZI

Responsabile del procedimento
Funzionario Archeologo
dott.ssa Ada Salvi
tel. 0575 409059
E-mail: ada.salvi@beniculturali.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AOOGRT / AD Prot. 0032561 Data 27/01/2021 ore 09:24 Classifica P.080.010.

Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – **PEC**: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, ----------

Alla REGIONE TOSCANA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Comune di Castel Focognano
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

Risposta al foglio del 6-11-2020

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali fiume Arno cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001. Parere di competenza.

Con riferimento alle note trasmesse via PEC in data 6/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25193 del 12/11/2020, in data 10/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25202 del 12/11/2020, e in data 13/11/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 25691 del 17/11/2020 relative all'oggetto;

Viste le integrazioni inviate con nota del 09/12/2020 assunte agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27724 del 11/12/2020,

VISTA la Legge Regionale n. 80 del 28 dicembre 2015, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.";

Per quanto sopra riscontrato e per quanto di competenza, relativamente alle opere previste negli elaborati progettuali presentati, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 146 del Codice.

In riferimento alla ns richiesta prot. 26800 del 01.12.2020 e ai colloqui telefonici intercorsi, si accoglie la richiesta di predisporre il piano di indagini archeologiche in una fase successiva, comunque prima dell'inizio dei lavori. Si fa presente che la possibilità di effettuare indagini preventive in anticipo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2106, è nell'interesse della committenza in quanto consente, in caso di rinvenimenti in aree ad alto rischio archeologico quale quella in oggetto, di evitare il ricorso al fermo dei lavori o a varianti progettuali in corso d'opera. Si resta pertanto si in attesa del piano di indagini archeologiche preventive, restando fermo che il nulla osta di questo Ufficio per quanto attiene alla tutela Archeologica resta subordinato all'esito delle stesse.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella Sancarlo (tel. 0577/248111) alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e per l'archeologia la dott.ssa Ada Salvi

Avverso al presente atto. le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D.Lgs n. 83 del 31.12.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MS/AS/mg

IL *SOPRINTENDENTE*
Andrea Muzzi

AOOGRT / AD Prot. 0050186 Data 08/02/2021 ore 08:43 Classifica P.030.020.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AOOGRT / AD Prot. 0050186 Data 08/02/2021 ore 08:43 Classifica P.030.020.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 ***E-mail****: sbeap-si@beniculturali.it – **PEC**: mbac.sbeap-si@mailcert.beniculturali.it* ***Sito internet****: www.sbeap-siena.beniculturali.it*

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena_____

Alla REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al COMUNE di CASTEL FOCOGNANO
comune.castelfocognano@postacert.toscana.it

AOOGRT / AD Prot. 0072759 Data 19/02/2021 ore 09:48 Classifica P.080.010.

Risposta al foglio del 02/02/2021

OGGETTO: Comune di CASTEL FOCOGNANO (AR) – Loc. Pieve a Socana. Costruzione difese spondali fiume Arno cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo. Legge n.241/1990 e s.m.i. - CUP D76B19001160001.
PARERE

Con riferimento alla nota della Regione Toscana di convocazione alla conferenza di servizi decisoria trasmessa via PEC in data 02/02/2021 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2897 del 04/02/2021 relativa all'oggetto;

Considerato che gli interventi sono previsti in loc. Pieve a Socana (Comune di Castel Focognano) sia in destra che in sinistra idrografica e riguardano:

- Taglio della vegetazione (sia arbusti che alberature) presente sulle sponde effettuando per quanto possibile un taglio selettivo della vegetazione riparia in sponda ed in alveo e provvedendo ad interventi specifici su piantumazioni infestanti per evitarne la proliferazione e la ricrescita.
- realizzazione di 4 pennelli di lunghezza variabile (massima circa 11 m) sponda destra, altezza di 4 m, larghezza in testa 2 m, pendenza delle scarpate 1:1, finalizzati alla stabilizzazione delle erosioni presenti in sponda destra. I pennelli saranno ammorsati per lunghezze variabili ma comunque significative nella sponda, saranno fondati almeno 1 m al di sotto del alveo di scorrimento ed avranno una sottofondazione in magrone di spessore 15 cm.
- movimentazione del materiale d'alveo per la creazione di una pista e di un guado,
- taglio delle alberature presenti in sponda sinistra al di sopra di un significativo deposito di materiale;
- spostamento del materiale di cui al punto precedente per provvedere al riempimento delle erosioni presenti in sponda destra.
- realizzazione, nel punto di sbocco del torrente Soliggine, di una scogliera di raccordo con le opere di difesa (gabbioni) presenti in alveo;
- posa in opera di scogliera a difesa del piede delle "gabbionate" a monte ed a valle dell'erosione.

Vista la documentazione integrativa trasmessa via PEC con nota del 03/02/2021 e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2977 del 05/02/2021 nella quale viene spiegato puntualmente che verrà effettuato un taglio selettivo delle alberature nel rispetto dell'allegato 8B del PIT;

Considerato che il fine ultimo dell'intervento è la messa in sicurezza delle sponde del Fiume Arno;

Per quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE all'intervento.

Per quanto attiene alla tutela archeologica si resta in attesa del piano delle indagini preventive e si fa presente che ogni determinazione da parte di questo Ufficio verrà specificata all'esito delle stesse.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Mariella Sancarlo (tel. *0577.248111*), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile di zona competente in materia di beni archeologici è la Dott.ssa Ada Salvi.

MS/AS/

Il SOPRINTENDENTE
Andrea Muzzi

AOOGRT / AD Prot. 0072759 Data 19/02/2021 ore 09:48 Classifica P.080.010.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

A Regione Toscana
Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
regionetoscana@postacert.toscana.it

c/a Ing. Leandro Radicchi

Allegati:

Risposta al foglio 384926 del 06.11.2020
(ns. prot. 25193 del 12.11.2020)

AOOGRT / AD Prot. 0421862 Data 02/12/2020 ore 07:41 Classifica P.080.010.

OGGETTO: COMUNE CASTEL FOCOGNANO (AR), Località Pieve a Socana
Intervento: "Costruzione difese spondali fiume Arno" cod. progetto 09IR445/G1 - CUP D76B19001160001
Convocazione conferenza servizi decisoria ai fini dell' approvazione progetto esecutivo, Legge n.241/1990 e s.m.i.
Avvio del procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

In riferimento alla PEC di codesta Regione prot. n. 384926 del 06.11.2020 (ns. prot. 25193 del 12.11.2020) con la quale è stata trasmessa a questa Soprintendenza la documentazione progettuale per l'intervento in oggetto;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. (di seguito Codice) e in particolare l'articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito Codice Contratti Pubblici) e in particolare gli articoli 95 e 96 relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito Nuovo Codice Appalti) e in particolare l'articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici;

PRESA IN ESAME la documentazione allegata al progetto in oggetto all'indirizzo *https://www.regione.toscana.it/-/costruzione-di-difese-spondali-nel-fiume-arno-in-loc.-pieve-a-socanae*;

CONSIDERATO CHE, sebbene in assenza di una Relazione di valutazione di incidenza archeologica, gli interventi di scavo ricadono in aree sicuramente ad alto rischio archeologico essendo posti nelle immediate vicinanze dei resti del santuario etrusco di Pieve a Socana già tutelati, ai sensi della Parte II e III del Codice;

questa Soprintendenza richiede che **l'intervento sia sottoposto alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 8** del Nuovo Codice Appalti (ovvero dell'art. 96, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici) i cui costi saranno interamente a carico della committenza.

Questa Soprintendenza richiede pertanto di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dalla presente nota, un **piano di indagini archeologiche preventive**, elaborato da un professionista archeologo qualificato e comprensivo di localizzazione di indagini geofisiche e/o scavi stratigrafici da sottoporre all'analisi e approvazione della scrivente.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Si comunica che per questa Soprintendenza il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è la dott.ssa Ada Salvi (Via di Città nn. 138/140, Siena; *tel. 0577/248111*, ada.salvi@beniculturali.it), al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D. Lgs. n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

AS/EMG

Il Soprintendente
Andrea Muzzi

AOOGRT / AD Prot. 0421862 Data 02/12/2020 ore 07:41 Classifica P.080.010.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via di Città 1138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245 **E-mail**: sbeap-si@beniculturali.it – **PEC**: mbac.sbeap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sbeap-siena.beniculturali.it

energy to inspire the world

Ns. riferimenti
DI.CEOC/AREZ/90/ZEO
Li Arezzo, 12/11/2020

Spett. le
Regione Toscana
Giunta Regionale
Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

regionetoscana@postacert.toscana.it

e per cc

simone.nepi@regione.toscana.it

marianna.bigiarini@regione.toscana.it

OGGETTO: "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano (AR)".

Con riferimento alla Vostra cod. progetto nr 09IR445/G1 del 06/11/2020 trasmessa mezzo PEC, la scrivente Società comunica che, sulla base della documentazione in nostro possesso, **i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà.**

Tuttavia, a seguito di valutazione del file "PE_SOC_02_F_R_R00_Layout di Cantiere", è emerso che per accedere nel punto in cui sono previste le attività di costruzione difese spondali, sarà necessario transitare in n°2 punti su ns. gasdotto; alla luce di quanto evidenziato, sarà inderogabile che, prima della cantierizzazione dell'area, dovremo picchettare la ns. condotta in modo tale che possiate posare dei ripartitori di carico in corrispondenza degli attraversamenti del metanodotto (referente Centro di Arezzo Gianni Zeoli 0575/381366).

Vi segnaliamo infine che, il metanodotto in questione è in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia ad esso asservita, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione e gradita per porgere distinti saluti.

Trasporto
Distretto Centro Occidentale
Centro di Arezzo
Manager
P.I. Stefano Bonavita

snam rete gas
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Terna Rete Italia
TERNA GROUP

Rete di Trasmissione Nazionale
Direzione Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Via dei Della Robbia 41/5R
50132 Firenze - Italia
Tel. +39 0555244011 - Fax +39 0555244004

Spettabile
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

PEC: **regionetoscana@postacert.toscana.it**

OGGETTO "Costruzione di difese spondali nel fiume Arno in località Pieve a Socana nel Comune di Castel Focognano (AR)" cod. progetto 09IR445/G1. Convocazione della conferenza dei servizi decisoria ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.. – CUP D76B19001160001.

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata ad acquisire le necessarie autorizzazioni o assensi, per la realizzazione delle opere in oggetto, Vi comunichiamo che, secondo gli elaborati e le relazioni allegati all'istanza, nella zona dei Vostri lavori non sono presenti linee elettriche di proprietà TERNA S.p.A., in nome e per conto opera la scrivente Società.

Tale segnalazione è riferita esclusivamente alle linee con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt.

Per quanto sopra, nulla osta alla realizzazione delle opere.

La presente non ha carattere autorizzativo.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

TERNA RETE ITALIA S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est – Area Operativa Trasmissione Firenze, Via dei Della Robbia n.41/5R - 50132 FIRENZE.

Distinti saluti.

Unità Impianti Firenze
Il Responsabile

(A. Sciorpes)

DTNE/UIFI – SM/mg

AOOGRT / AD Prot. 0391133 Data 11/11/2020 ore 12:16 Classifica P.030.020.

COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

(D.L. 91/2014 conv. in l. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014)

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Costruzione di difese spondali nel Fiume Arno in loc. Pieve a Socana nel Comune di Castel Focognano (Ar)

PROGETTO ESECUTIVO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Ing. Leandro RADICCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Simone NEPI

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI
Geol. Mauro FALSINI
Geom. Marco SIGNORINI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE
Ing. Marianna BIGIARINI
Arch. Angelo BRAGANTI
U.I. Claudio Luigi CANNAVO'
Geom. Fabio CAMICIOTTOLI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Sandra GIGLI
Dott.ssa Maria Cristina MORETTI
Sig.ra Luigina ARNIANI PELONI
Dott. Riccardo CAPPELLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Marco SIGNORINI

FALSINI MAURO REGIONE TOSCANA 26.01.2021 08:47:49 UTC

NEPI SIMONE
REGIONE TOSCANA/01386030488
26.01.2021 16:40:05 CET

CODICE PROGETTO
PROGETTO 09IR445/G1

OGGETTO ELABORATO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

FILE PE_SOC_01_A_R_R00ODT ELAB. PE_SOC_01_A_R_R00

redatto	controllato	approvato	scala	emissione/revisione
			-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

ELABORATO
SOC_A_01

Arezzo - Via A. Testa, 2 - 52100 - Tel. 0575359711

Relazione tecnico illustrativa

Indice

1. Premessa
2. Rilevo stato attuale ed analisi del degrado
3. Descrizione degli interventi di ripristino
6. Stima dei lavori

1. Premessa

La presente relazione riguarda il progetto definitivo dei lavori urgenti per la costruzione di difese spondali nel Fiume Arno in loc. Pieve a Socana, nel Comune di Castel Focognano (Ar).

L'intervento si rende necessario per ripristinare il fronte attivo di erosione, oltre che il completamento delle opere di difesa idraulica già realizzate.

Il fiume Arno, nel tratto interessato dall'intervento, risulta classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904.

2. Rilevo stato attuale ed analisi del degrado

Il tratto di fiume in questione è caratterizzato da un assetto morfologico meandriforme attualmente in evoluzione, per cui, in occasione degli eventi di piena di una certa entità, la corrente determina erosioni sponda lungo il lato "attivo" dell'ansa.

Tale fenomeno è, inoltre, accentuato nel tempo per effetto della colonizzazione della barra dei sedimenti da parte della vegetazione riparia.

In conseguenza di ciò, la gabbionata ed il martello idraulico esistenti lungo la riva dx versano in uno stato di forte ammaloramento, precludendo la stabilità della sponda.

L'area di intervento, risultando lontana da opere da salvaguardare, si configura come criticità idraulica locale, ma appare quanto mai opportuno eseguire i ripristini celermente per non aggravare ulteriormente la situazione di degrado e ridurre gli effetti del trasporto solido al fondo.

Fig. 1 – Inquadramento area di intervento

3. Descrizione degli interventi di ripristino

Le opere di difesa consisteranno nella preliminare pulizia delle aree di cantiere, mediante taglio della vegetazione esistente nell'alveo, compresa la rimozione dei tronchi abbandonati dalle correnti di piena.

Successivamente, si procederà allo scavo di sbancamento nella barra di sedimenti litoidi, per la realizzazione di un canale di deviazione delle acque con sezione idraulica sufficiente a smaltire il transito della portata di magra, e la contestuale formazione di un argine di riparo con soprastante pista di cantiere al piede della sponda in erosione.

L'intervento di ripristino vero e proprio consisterà nella realizzazione di n. 4 Repellenti in massi naturali ciclopici non gelivi, disposta di fronte d'opera idraulica esistente e con il compito di stabilizzare il piede della sponda in frana e nella realizzazione di scogliere a protezione dei gabbioni esistenti.

Successivamente, si provvederà alla ricostruzione delle sponde secondo la pendenza originaria, utilizzando il terreno di risulta degli scavi di imposta degli stessi repellenti.

Tali repellenti consentirà, inoltre, il ricaccio spontaneo della vegetazione riparia, per una migliore protezione della sponda.

Nel corso dell'intervento di ripristino si procederà a realizzazione della scogliera di nuova realizzazione a protezione della gabbionata in rovina, con lo scopo di incrementare la stabilità dell'opera di difesa idraulica.

Poiché i ripristini verranno eseguiti in ambito fluviale, si prevede di programmare i lavori durante la stagione estiva.

Tutti gli interventi di progetto dovranno in generale rispettare l'assetto morfologico del corso d'acqua per cui, non essendo previste modifiche della sezione idraulica, si omettono le relative verifiche.

Tenuto conto della stagione in cui si andranno a eseguire i ripristini si ritiene che, per il completamento dei lavori, debba essere previsto un tempo complessivo di 90 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna.

Per ulteriori dettagli ed una migliore comprensione dell'intervento, si rimanda agli allegati elaborati grafici.

6. Stima dei lavori

Importo totale progetto: € 710.000,00.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato PE_SOC_02_G_R_R00_Quadro economico

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
26 gennaio 2022, **n. 3**

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4 - CUP: J17B1500052000) - Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR).

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) - Regioni, sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del MATTM e di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, tra l'altro, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:
- n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";
- n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le dispo-

sizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

Dato atto che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato "09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia";

Considerato che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia - 09IR044/G4", individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del 18/05/2016, con il quale l'Ing. Marianna Bigiarini è stata nominata quale responsabile unico del procedimento;

Visti i successivi atti di aggiornamento e integrazione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche dell'intervento oggetto della presente ordinanza e, in ultimo, il Decreto Dirigenziale n. 17246 del 04/10/2021;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. ii.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs n. 50/2016;

Vista la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Richiamata l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori - CUP: J17B15000520003 CIG: 7404941E9C", per un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera, costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e lavori in economia) di Euro 1.523.388,21 oltre IVA nei termini di legge;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 133 del 18/12/2018 con cui si è provveduto ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore, nell'ambito della realizzazione della cassa di espansione sul T. Bicchieraia;

Visto che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l'impresa EdilB S.r.l., per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;

Precisato che i lavori sono stati consegnati in data 03/05/2021 e si sono conclusi in data 01/07/2021 e sono ad oggi in fase di collaudo;

Dato atto che nell'ambito delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'intervento "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" sono stati rilevati due piccoli fabbricati in Loc. La Pace (AR), identificati catastalmente rispettivamente come Foglio 142 Particella 511 e Foglio 142 Particella 655;

Considerato che entrambi i fabbricati non sono funzionali alla gestione dell'opera realizzata e che pertanto è necessario procedere alla loro demolizione, come meglio dettagliato nella relazione tecnica illustrativa di progetto, allegata al presente provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A);

Visto che il geom. Marco Signorini, dipendente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, ha redatto il progetto esecutivo "Cassa d'espansione sul torrente Bicchieraia - 09IR044/G4 CUP J17B15000520003. Demolizione di due piccoli fabbricati in Loc. La Pace (AR)" e che, inoltre, ha redatto il PSC;

Visto il progetto esecutivo in parola che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, è comprensivo dei livelli progettuali precedenti in quanto ne comprende tutti gli elementi, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore:

- 01_Relazione tecnica illustrativa (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico);
- 02_Elenco Prezzi;
- 03_Computo metrico estimativo;
- 04_Analisi Prezzi;
- 05_Incidenza manodopera;
- 06_Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del

13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la D.G.R.T. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anti Covid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici", applicabile anche ai cantieri dei lavori eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture regionali;

Dato atto che al citato PSC devono essere aggiunti i maggiori oneri per la sicurezza relativi all'emergenza COVID-19 stimati secondo quanto stabilito dall'allegato 1 alla D.G.R.T. n. 645/2020, per un importo complessivo di Euro 169,74;

Dato atto che in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020 e relativi allegati si procederà a inserire nei documenti di gara una specifica opzione in diminuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, laddove le suddette misure non dovranno essere messe in atto a causa della cessazione dell'emergenza Covid-19;

Visto il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola, il cui quadro economico può essere così riassunto:

Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR)

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base d'asta	€	7.150,52
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*124,36*
Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso	€	2.609,60
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*45,38*
Totale LAVORI	**€**	**9.929,86**

Somme a disposizione

IVA 22% su totale	€	2.184,57
Spese tecniche per direzione dei lavori e CSE (compreso IVA)	€	1.419,58
Arrotondamenti	€	65,99
Totale somme a disposizione	**€**	**3.670,14**
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**13.600,00**

Dato atto che il progetto esecutivo è sottoposto a verifica e validazione dal Rup Ing. Marianna Bigiarini con esito positivo in data 18/01/2022, come da verbale agli atti del Settore;

Considerato che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento principale "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4)" alla voce "Imprevisti ed arrotondamenti";

Dato atto che con successivo atto si procederà all'affidamento diretto dei lavori in argomento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare il progetto esecutivo "Cassa d'espansione sul torrente Bicchieraia - 09IR044/G4 CUP J17B15000520003. Demolizione di due piccoli fabbricati in Loc. La Pace (AR)", costituito dai seguenti elaborati progettuali e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore:

- 01_Relazione tecnica illustrativa (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico);
- 02_Elenco Prezzi;
- 03_Computo metrico estimativo;
- 04_Analisi Prezzi;
- 05_Incidenza manodopera;
- 06_Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

2) di approvare il seguente quadro economico relativo all'intervento di cui all'oggetto, che risulta così determinato:

SEGUE TABELLA

Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR)

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base d'asta	€	7.150,52
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*124,36*
Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso	€	2.609,60
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*45,38*
Totale LAVORI	**€**	**9.929,86**

Somme a disposizione

IVA 22% su totale	€	2.184,57
Spese tecniche per direzione dei lavori e CSE (compreso IVA)	€	1.419,58
Arrotondamenti	€	65,99
Totale somme a disposizione	**€**	**3.670,14**
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**13.600,00**

3) di dare atto che con successivo atto si procederà all'affidamento diretto dei lavori in argomento;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto è l'Ing. Marianna Bigiarini.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO D.L.91/2014
Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

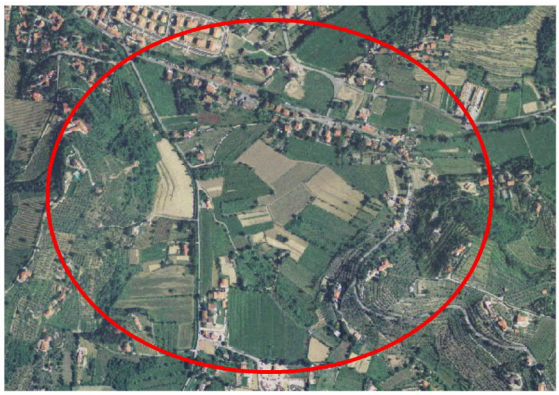

PROGETTISTA: **Ing. Marianna BIGIARINI** CSP: **Geom. Marco Signorini**	R.U.P.: **Ing. Marianna BIGIARINI** D.L. E CSE: esterni

PROGETTO ESECUTIVO

S.A.:	**Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Regione Toscana**
OGGETTO:	**"Cassa d'espansione sul torrente Bicchieraia" - 091IR044/G4 CUP J17B15000520003** **<u>Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR)</u>**
ELABORATO: **01**	**Relazione tecnica ed illustrativa, quadro economico e cronoprogramma**

AGGIORNAMENTI

N	MOTIVO AGGIORNAMENTO	FILE	DATA
0.0	*Prima emissione*		*Gennaio 2022*

S O M M A R I O

1 PREMESSA
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
3 ELENCO ELABORATI
4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
5 QUADRO ECONOMICO
6 CRONOPROGRAMMA

1 PREMESSA

Inquadramento giuridico dell'intervento.

Con l'Accordo di programma del 25.11.2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze, è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. Gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto dell'Accordo di programma sono stati individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015. L'Accordo di programma prevede che l'attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi del D.L. n. 133/2014 convertito in L. n. 164/2014, dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014.L'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; il comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori.

Il Commissario di Governo, con ordinanza Commissariale n. 4 del 2016, ha approvato le "Disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di programma del 25 novembre 2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi delle strutture della Regione Toscana", disposizioni successivamente riapprovate con ordinanza Commissariale n. 60 del 2016 (Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 60 del 2016); l'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge. n. 164/2014, ha previsto specifiche norme di semplificazione e accelerazione procedurale anche in relazione agli interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico;

Nell'ambito dell'Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il Sindaco della città metropolitana di Firenze del 25 novembre 2015 è stato individuato l'intervento "Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4)", e, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 91/2014 3convertito con modificazioni dalla L.116/2014, è stato delegato per l'attuazione il Commissario di Governo, che si avvale, per lo scopo, del supporto del Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

Iter di approvazione dell'intervento.

- con Deliberazione della Giunta del Comune di Arezzo n. 251 del 06/05/2015, è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori atti a ridurre il rischio idraulico nel territorio del Comune di Arezzo –

Area di espansione B3 Torrente Bicchieraia in località Pietramorta" per un importo complessivo di Euro 2.313.383,13;

- con ordinanza n. 27 del 06.04.2018 del Commissario di Governo è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, dell'intervento "Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia (codice 09IR044/G4)", per un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera, costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e lavori in economia) di Euro 1.523.388,21 oltre IVA nei termini di legge;

- con la sopracitata ordinanza n. 27 del 06.04.2018 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs.n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;

- con ordinanza n. 133 del 18/12/2018 del Commissario di Governo si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;Nell'ambito della realizzazione della cassa di espansione sul T. Bicchieraia;

- con ordinanza n. 6 del 05/02/2019, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui all'ordinanza n. 133 del 18/12/2018 ha acquisito efficacia;

- in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l'impresa EdilB srl, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 (unmilioneottantamilacentocinquantatre/91) oltre IVA nei termini di legge;

- i lavori sono stati consegnati in data 03/05/2021 e si sono conclusi in data 01/07/2021 e sono ad oggi in fase di collaudo.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- *R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";*
- *L.R. Toscana 10 Novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";*
- *DPCM 15 Settembre 2015 "Individuazione degli interventi compresi nel piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;*
- *D.Lgs del 09 aprile 2018 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*

- *D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore;*
- *D.LGS. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*
- *D.M. del 07 marzo 2018 n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» .*

3 ELENCO ELABORATI

La documentazione redatta a supporto del progetto è, nel complesso, costituita dalla presente relazione e dagli elaborati di seguito elencati:

- *01_Relazione tecnica illustrativa (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico)*
- *02_Elenco Prezzi*
- *03_Computo metrico estimativo*
- *04_Analisi Prezzi*
- *05_Incidenza manodopera*
- *06_Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.*

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le opere realizzate nell'ambito dell'intervento ""Cassa d'espansione sul torrente Bicchieraia" - 091IR044/G4 CUP J17B15000520003 sono schematicamente individuate nell'estratto grafico di seguito riportato.

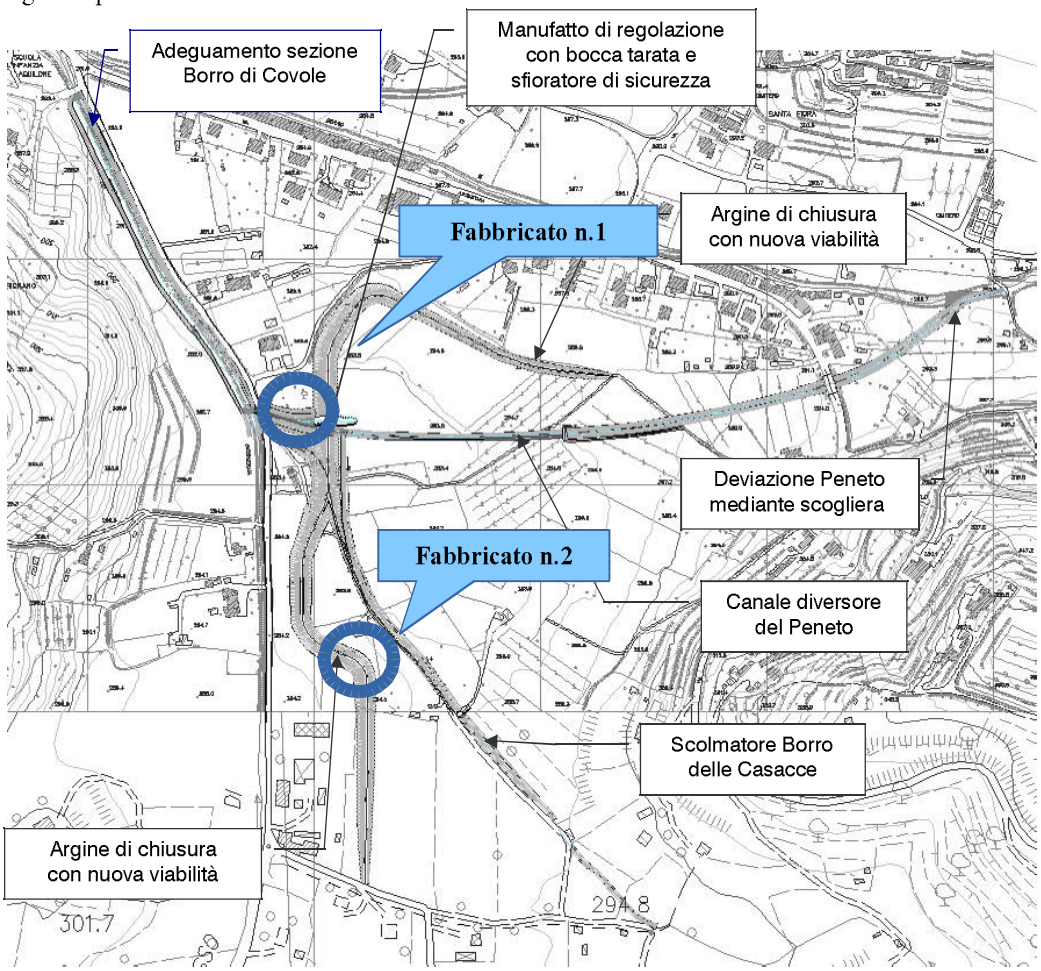

Estratto CTR con individuazione delle principali opere REALIZZATE

Nell'ambito delle procedure d'esproprio per la realizzazione della cassa sono stati rilevati due piccoli fabbricati, ubicati come indicato nella precedente planimetria.

FABBRICATO N.1: il fabbricato è una piccola costruzione a servizio del fondo utilizzata in passato per il ricovero di piccoli attrezzi. La costruzione di 22 mq è costituita da una struttura in muratura rivestita in lamiera prefabbricata, appoggiata al suolo su fondazione di cemento.

Fabbricato n. 1

L'area del fabbricato n.1 non era inclusa totalmente nel vincolo preordinato all'esproprio, su istanza della proprietaria di acquisizione completa dell'area(nota prot. N 5123 del 27/2/2019), tenuto conto della parte che in maniera residua sarebbe rimasta alla proprietà e della vicinanza del piccolo fabbricato all'argine della cassa, in data 24 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo di determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/2001, col quale si è ritenuto, a seguito di verifica della legittimità della costruzione, di accogliere la richiesta formulata acquisendo completamente l'area catastalmente identificata alle p.lle. 28 e 511 del F 142. L'area è stata utilizzata come campo base dall'impresa durate i lavori.

Il presente progetto prevede:

- demolizione completa di fabbricato (compresa la fondazione) in muratura e lamiera, compresi gli oneri per le opere provvisionali e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati finalizzari al loro recupero o del loro smaltimento, compresi i costi di trasporto, accesso e tributi di deposito per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini dello smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER / EER);

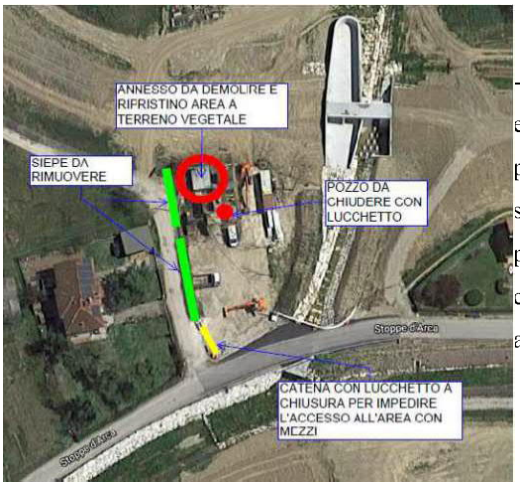

- ripristino dell'area della particella con rimozione e smaltimento della siepe, compreso le radici, posta lungo il perimetro dell'area ex campo base, sigillatura con lucchetto del chiusino del pozzo posto all'interno dell'area e posizionamento di catena, chiusa con lucchetto, tra due colonne di acciaio per la chiusura dell'area.

FABBRICATO N.2: il fabbricato è una piccola costruzione a servizio del fondo utilizzata in passato per il ricovero di piccoli attrezzi. La costruzione di 35 mq è costituita da una struttura in muratura, appoggiata al suolo su fondazione di cemento e piccola tettoia esterna.

Fabbricato n. 2

L'area del fabbricato n.2 era inclusa totalmente nel vincolo preordinato all'esproprio ma se ne era prevista in parte l'asservimento per periodico allagamento e in parte l'esproprio. Anche in questo caso tenuto conto, su istanza della proprietà (nota prot. N 475131 del 20/12/2019) di acquisizione completa dell'area, della parte che in maniera residua sarebbe rimasta alla proprietà e della vicinanza del piccolo fabbricato all'argine della cassa, in data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto un accordo di determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/2001, col quale si è ritenuto, a seguito di verifica della legittimità della costruzione, di accogliere la richiesta formulata acquisendo completamente l'area p. 381 e 655 del F 142.

Il presente progetto prevede:

- demolizione completa di fabbricato (compresa la fondazione) in muratura, compresi gli oneri per le opere provvisionali e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, compresi i costi di trasporto, accesso e tributi di deposito per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini dello smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER / EER);

- ripristino dell'area della particella con posizionamento di catena, chiusa con lucchetto, tra due colonne di acciaio per la chiusura dell'area.

L'operatore economico, in qualità di produttore dei rifiuti, dovrà provvedere al carico su mezzi di trasporto autorizzati al trasporto del CER corrispondente al materiale e al conferimento dei rifiuti presso impianti di destino autorizzati. Ciascun attività sarà svolta a cura dell'operatore economico in possesso delle autorizzazioni in corso di validità nel rispetto della normativa vigente in tema di rifiuti.

Il lavoro comprende altresì:

- lo svolgimento a cura dell'operatore economico tutte le attività amministrative presso gli impianti di destinazione dei materiali, di spese, oneri o tributi comunque denominati, costituzione di eventuali garanzie fidejussorie richieste dagli impianti, o quant'altro necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
- la partecipazione a riunioni di coordinamento con l'Amministrazione, col direttore dei lavori e con altri Enti per verifiche di qualsiasi natura da effettuarsi in contraddittorio;
- ogni quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5 QUADRO ECONOMICO

La determinazione del Quadro Economico è stata effettuata facendo riferimento ai prezzi indicati nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana - Anno 2021. Per quanto riguarda i prezzi non presenti all'interno del citato Prezzario sono state condotte le analisi del prezzo.

Demolizione di due piccoli fabbricati in loc. La Pace (AR)

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base d'asta	€	7.150,52
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*124,36*
Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso	€	2.609,60
Sommano oneri della sicurezza pari al 2% delle spese generali ai sensi della DGRT 645/2020	*€*	*45,38*
Totale LAVORI	**€**	**9.929,86**

Somme a disposizione		
IVA 22% su totale	€	2.184,57
Spese tecniche per direzione dei lavori e CSE (compreso IVA)	€	1.419,58
Arrotondamenti	€	65,99
Totale somme a disposizione	**€**	**3.670,14**
TOTALE QUADRO ECONOMICO	**€**	**13.600,00**

6 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dei lavori è il seguente:

Durata (giorni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Attività										
Apprestamento di cantiere										
Demolizione fabbricato n. 1 compreso smaltimento										
Ripristino area 1										
Demolizione fabbricato n. 2 compreso smaltimento										
Ripristino area 2										
Smobilizzo cantiere										

ERRATA CORRIGE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, **n. 1/R**

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato sul B.U. n. 6 del 21/01/2022, Parte Prima).

Si comunica che per mero errore tipografico all'art. 7 primo comma anziché:

All'istanza…

leggasi:

1. All'istanza…

All'art. 11 primo comma anziché:

1. 1. Gli edifici…

leggasi:

1. Gli edifici

All'art. 12 primo comma anziché:

1. 1. Nel rispetto…

leggasi:

1. Nel rispetto…

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emettitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624